



PC Distribution Società per azioni

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001**

INDICE

PARTE GENERALE

Definizioni	5
Premessa	8
1. La responsabilità amministrativa degli enti	10
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	10
1.2. L'adozione del "Modello di organizzazione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	12
2. Struttura della Società	14
2.1. L'attività	14
2.2. L'organizzazione	14
2.3. Le deleghe ed i poteri	16
3. L'adozione del Modello di organizzazione da parte di PC DISTRIBUTION	17
3.1. Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello.....	17
3.2. Il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati: struttura	17
3.3. Il Modello di Organizzazione, gestione, governo e controllo e la sua funzione	18
3.4. Destinatari del Modello	20
3.5. Costruzione del SGPR e struttura del Modello.....	20
3.6. Rapporto tra Modello e Codice Etico	21
3.7. I principi generali cui si ispira il Modello	21
3.8. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello.....	21
4. Diffusione e conoscenza del Modello	22
4.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti	22
4.2. Selezione ed informazione dei Consulenti e dei Partner	22
5. Organismo di Vigilanza	23
5.1. Identificazione dell'Organismo di vigilanza.....	23
5.2. Composizione, nomina e durata	23
5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza	23
5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione	24
5.5. Attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza	24
5.6. Riunioni e deliberazioni	26
5.7. Comunicazione e Formazione dell'Organismo di Vigilanza	26
5.8. Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	27
5.9. Rapporti informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice aziendale	27
5.10. Rapporti informativi verso l'Organismo di vigilanza	28

5.11.	Raccolta e conservazione di informazioni.....	30
6.	Sistema disciplinare.....	31
6.1.	Principi generali	31
6.2.	Sanzioni nei confronti dei dipendenti impiegati presso gli uffici della Società	31
6.3.	Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.....	32
6.4.	Misure nei confronti dei Soci, dei Consulenti e dei Partner	32
7.	Verifiche periodiche	34
1.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	36
1.1.	Premessa	36
1.2.	La tipologia dei reati nei rapporti con la PA	36
1.3.	Aree a rischio-reato	43
1.4.	Destinatari e principi generali di condotta.....	43
1.5.	Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato	44
1.6.	Verifiche e controlli dell'ODV	44
2.	REATI SOCIETARI	46
1.1.	Premessa	46
1.2.	La tipologia dei reati societari	46
1.3.	Aree a rischio-reato	51
1.4.	Destinatari e principi generali di condotta.....	51
1.5.	Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato	53
1.6.	Verifiche e controlli dell'OdV	53
3.	REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	55
3.1.	Premessa	55
3.2.	La tipologia dei reati di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico	55
3.3.	Aree a rischio-reato	58
3.4.	Destinatari e principi generali di condotta.....	59
3.5.	Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato	59
3.6.	Verifiche e controlli dell'ODV	60
4.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	62
4.1.	Premessa	62
4.2.	La tipologia dei delitti contro la personalità individuale.....	62
4.3.	Aree a rischio-reato	64
4.4.	Destinatari e principi generali di condotta.....	64
4.5.	Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato	65
4.6.	Verifiche e controlli dell'ODV	65
5.	DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	67
5.1.	Premessa	67

5.2.	La tipologia dei reati in materia di ricettazione e riciclaggio	67
5.3.	Aree a rischio-reato	69
5.4.	Destinatari e principi generali di condotta	69
5.5.	Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato	69
5.6.	Verifiche e controlli dell'OdV	70
6.	REATI TRANSAZIONALI	72
6.1.	Premessa	72
6.2.	La tipologia dei reati transnazionali	72
6.3.	Aree a rischio-reato	75
6.4.	Destinatari e principi generali di condotta	75
6.5.	Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato	75
6.6.	Verifiche e controlli dell'OdV	75
7.	REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	78
7.1.	Premessa	78
7.2.	Tipologia dei reati contro l'industria e il commercio	78
7.3.	Aree rischio reato	80
7.4.	Destinatari e principi generali di condotta	80
7.5.	Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato	80
7.6.	Verifiche e controlli dell'OdV	81
8.	REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	83
8.1.	Premessa	83
8.2.	Tipologie di reati in violazione del diritto d'autore	83
8.3.	Aree rischio reato	87
8.4.	Destinatari e principi generali di condotta	88
8.5.	Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato	88
8.6.	Verifiche e controlli dell'OdV	88
9.	REATI INFORMATICI	90
9.1.	Premessa	90
9.2.	Tipologie di reati informatici	90
9.3.	Aree rischio reato	92
9.4.	Destinatari e principi generali di condotta	92
9.5.	Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato	93
9.6.	Verifiche e controlli dell'OdV	93
10.	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	95
10.1.	Premessa	95
10.2.	Tipologie di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	97
10.3.	Aree rischio reato	97
10.4.	Destinatari e principi generali di condotta	97

10.5.	Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato	98
10.6.	Verifiche e controlli dell'OdV	99
11.	REATI AMBIENTALI.....	101
11.1.	Tipologie di reati in materia di ambiente	101
11.2.	Aree rischio reato	106
11.3.	Destinatari e principi generali di condotta.....	106
11.4.	Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato	108
11.5.	Verifiche e controlli dell'OdV	110
Parte Speciale		112
12.1.	Aree rischio reato	114
12.2.	Destinatari e principi generali di condotta	114
12.3.	Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato	115
12.4.	Verifiche e controlli dell'OdV	115
Parte Speciale		116
1. REATI TRIBUTARI		116
1.1.	Premessa	116
1.2.	Tipologie di reati fiscali e tributari.....	116
1.3.	Aree a rischio-reato	122
1.4.	Destinatari e principi generali di condotta	123
1.5.	Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato	124
1.6.	Verifiche e controlli dell'ODV	124
Parte Speciale		125
1. REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO		126
1.1.	Premessa	126
1.2.	Ipotesi di Contrabbando	126
12.5.	Aree a rischio-reato	130
12.6.	Destinatari e principi generali di condotta.....	131
12.7.	Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato	131
12.8.	Verifiche e controlli dell'ODV	131

Definizioni

- ✓ **Analisi dei rischi:** attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo in ordine alla possibile commissione dei reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione;
- ✓ **Aree a Rischio:** le aree di attività nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati;
- ✓ **C.C.N.L.:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato;

- ✓ **Cliente:** organizzazione o persona che riceve dalla società prodotti o servizi;
- ✓ **Codice Etico:** insieme di principi etici e regole di condotta cui la Società intende far riferimento costante nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Esso promuove una "condotta aziendale" cui devono conformarsi tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, quali Dipendenti, Collaboratori, Clienti, Fornitori ecc. e ciò indipendentemente da quanto previsto a livello normativo;
- ✓ **Collaboratori:** Amministratori e collaboratori a progetto;
- ✓ **Decreto:** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ **Destinatari:** Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Clienti;
- ✓ **Dipendenti:** tutti i dipendenti di PC Distribution;
- ✓ **Enti:** entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridiche;
- ✓ **Linee Guida di Confindustria:** le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs.. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 ed aggiornate nel 2014;
- ✓ **Modello:** modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs.. 231/2001 che racchiude l'insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati ed attuati tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'ente/organizzazione;
- ✓ **Organi Societari:** I legali rappresentanti e il Collegio Sindacale;
- ✓ **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D.lgs.. 231/01;
- ✓ **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- ✓ **Partner:** controparti contrattuali della Società sia persone fisiche sia persone giuridiche, sia enti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei Processi Sensibili;
- ✓ **Processo:** insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso in elementi in uscita;
- ✓ **Procedura/Protocollo:** metodo specificato per svolgere un'attività o un processo;
- ✓ **Procedura documentata:** documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato;
- ✓ **Processi Sensibili:** attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- ✓ **Professionisti e/o Consulenti:** lavoratori autonomi che prestano la propria opera intellettuale sulla base di contratti e/o convenzioni;
- ✓ **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs.. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa;
- ✓ **SGPR:** acronimo che identifica il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;

- ✓ **Sistema Disciplinare e Sanzionatorio:** complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste dal SGPR;
- ✓ **Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati:** la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per attuare la politica per la prevenzione dei reati; esso è composto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, dall'Organismo di Vigilanza, dal Codice Etico, dal Sistema Disciplinare, dall'analisi dei rischi per processo/reato, dalle procedure e dai protocolli, dalle registrazioni e da tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- ✓ **Soggetti in posizione apicale:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente/organizzazione.

Premessa

Il presente documento, denominato Modello di Organizzazione, gestione e controllo (Modello di seguito), vuole rappresentare l'interpretazione che la PC DISTRIBUTION ha dato al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e vuole, nel contempo, provare come il proprio Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati definito ne sia conforme.

Il Modello è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società in funzione delle specifiche attività svolte al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto.

Il Modello è stato realizzato tenendo conto del codice di comportamento redatto dall'associazione rappresentativa di categoria (Confcommercio), della *best practice* italiana esistente in materia e delle più recenti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

La prima edizione del presente Modello è stata adottata dall'Assemblea dei Soci di PC DISTRIBUTION (allora S.r.l.) con delibera del 01/10/2018.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Generale

1. La responsabilità amministrativa degli enti

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 Novembre 2000 n. 300 – il D.lgs. n. 231/01 che ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità degli enti ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il Decreto Legislativo è stato oggetto nel tempo di numerosi aggiornamenti. Alla data di redazione del presente documento il D.lgs. n. 231/01 ha recepito gli aggiornamenti introdotti dal D.lgs. 1/3/2018 n. 21.

Il D.lgs. 231/01, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da parte di loro amministratori e/o dipendenti. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Questa nuova forma di responsabilità viene accertata, quindi, nell'ambito di un processo penale che, nell'ipotesi in cui l'ente venga riconosciuto "colpevole", può concludersi con una sentenza di condanna che comporta l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie che interdittive (applicabili anche in via cautelare), oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato ed alla pubblicazione della sentenza.

La sanzione amministrativa pecuniaria viene sempre applicata in caso di condanna della Società per un illecito amministrativo dipendente da reato. L'entità della sanzione pecuniaria è rimessa alla determinazione del Giudice, nell'osservanza dei criteri dettati dal Decreto.

In particolare, l'importo è calcolato su un sistema per "quote", non inferiori a cento né superiori a mille, a ciascuna delle quali è attribuito un valore fisso (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37). Nello stabilire il numero di quote componenti la sanzione pecuniaria e, in definitiva, l'ammontare della stessa, il Giudice valuterà (i) la gravità del fatto costituente reato, (ii) il grado di responsabilità dell'ente, (iii) l'attività dal medesimo posto in essere per eliminarne o attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti e, infine, (iv) le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

Pur essendo esclusa la possibilità di un pagamento in misura ridotta, il Decreto disciplina i casi di riduzione della sanzione pecuniaria: (i) alla metà, qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia conseguito un vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo; (ii) da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente provveda all'integrale risarcimento del danno ed elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperata in tal senso), ovvero adotti un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati della specie di quello verificatosi; (iii) dalla metà ai due terzi, qualora ricorrano entrambe le condizioni di cui ai punti che precedono.

Si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo qualora l'ente sia responsabile per una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto e applicabili solo se esplicitamente previsto, sono cumulabili alla sanzione pecuniaria – ad eccezione dei casi in cui quest'ultima può essere ridotta. Esso, nello specifico, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dell'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate esclusivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni: (i) siano espressamente previste per il reato per cui si procede; (ii) l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative; (iii) in caso di reiterazione dei reati.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione interdittiva prevista per l'illecito più grave qualora l'ente sia responsabile per una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva.

Al contrario, le sanzioni interdittive non sono suscettibili di applicazione qualora l'ente, anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento (i) abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperata in tal senso), (ii) abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato per la confisca, ovvero (iii) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando un Modello idoneo a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi. L'applicazione delle sanzioni interdittive è, altresì, esclusa nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia conseguito vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo.

Il Giudice investito della cognizione sceglie la sanzione interdittiva da applicare al caso di specie sulla base degli stessi criteri previsti dal Decreto per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Quando sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; (ii) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. In caso di nomina di un commissario, il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Le sanzioni interdittive hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, benché nei casi più gravi possano eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono, inoltre, essere applicate nel corso del procedimento penale in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondato pericolo di reiterazione. L'inosservanza delle stesse, anche ove applicate in via cautelare, costituisce reato ed è punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per l'autore materiale della trasgressione. All'ente nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la

confisca del profitto. Se da tale reato l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

In seguito all'applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese dell'ente, in uno o più giornali ovvero mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Con la sentenza di condanna, il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato.

L'innovazione normativa, che allinea il nostro ordinamento a quello di molti altri Paesi Europei, è quella di coinvolgere nella punizione di illeciti penali il patrimonio degli Enti che, prima di tale legge, non pativano conseguenze dalla realizzazione di questi reati; il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie diverse dall'eventuale risarcimento del danno.

La responsabilità amministrativa si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, prevedendo in questi casi che gli Enti che hanno nel nostro Stato la sede principale delle loro attività rispondano degli illeciti indicati dal Decreto purché, per gli stessi, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati presupposto del sorgere della responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Successivi interventi legislativi ne hanno esteso il campo di applicazione.

Le tipologie dei reati alle quali si applica la disciplina di cui al D.lgs. 231/01 sono:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- alcune fattispecie di reati in materia societaria;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la personalità individuale;
- reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e relativi illeciti amministrativi;
- reati transnazionali;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati informatici;
- reati di criminalità organizzata;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati ambientali;
- reati di frode sportiva;
- reati tributari;
- reati di contrabbando.

1.2. L'adozione del "Modello di organizzazione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Agli artt. 6 e 7 del Decreto è prevista una forma di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. L'adozione del Modello di organizzazione è facoltativa ma diviene di fatto necessaria nel momento in cui gli Enti vogliono beneficiare del sistema di esonero previsto dalla norma.

Ciò avviene quando l'ente sia in grado di dimostrare, in sede giudiziale e per uno dei reati considerati, che:

- a. Art. 6 D.lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti c.d. apicali (chi ha funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso), l'Ente può esimersi dalla responsabilità se dimostra che:
- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
 - non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo a tal fine preposto.

Pertanto, nel caso previsto dal suddetto articolo l'colpevolezza dell'Ente si presume fino a prova contraria. Sull'Ente grava, quindi, l'onere di dimostrare la mancanza di colpa (c.d. inversione dell'onere della prova).

- b. Art. 7 D.lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti non apicali (sottoposti), l'Ente risponde solo "se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza" (comma 1). "In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza se l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi" (comma 2).

In tale caso è onere del Pubblico Ministero dimostrare la violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza e la mancata adozione, o la non efficace attuazione, del Modello organizzativo.

L'eventuale valutazione del Giudice in sede di procedimento penale investe aspetti diversi:

- l'idoneità del Modello;
- l'efficace attuazione del Modello;
- l'adeguatezza dei sistemi di controllo e di vigilanza;
- la fraudolenta elusione del Modello da parte dell'autore del reato.

Al fine di esonerare l'Ente da responsabilità amministrativa il Modello, per espressa previsione del Decreto (art. 6 comma 2), deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello organizzativo deve, dunque, essere elaborato sulla base di un processo, articolato in diverse fasi e mirato alla realizzazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire e a contrastare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

2. Struttura della Società

2.1. L'attività

P.C. DISTRIBUTION SRL (oggi S.P.A) nasce nel 2007 da un'intuizione di mercato del suo fondatore, l'Amministratore Unico Pasquale Cassese. Sfruttando infatti sinergie commerciali ed operative con importanti produttori orientali di elettronica di qualità, ha creato un marchio commerciale di proprietà dell'Azienda denominato "Power X".

Il riscontro del mercato è stato subito molto positivo ed il fatturato ha un trend crescente anno su anno. Oggi PC Distribution è un'azienda con clientela fidelizzata e distribuita sull'intero territorio nazionale.

Oltre all'attività commerciale di articoli a marchio "Power X", si è aggiunta l'attività di distribuzione all'ingrosso di materiale informatico (prevalentemente Telefonia-Hardware-Software) di altre marche comunque ma non in concorrenza con il marchio "Power X".

Allo stato attuale l'azienda ha un portafoglio di ca. 550 clienti attivi, di cui ca. la metà fidelizzati, e con una struttura operativa composta da 4 commerciali interni.

Negli ultimi anni, PC Distribution ha strutturato rapporti con i maggiori fornitori di Prodotti e Servizi di Telefonia, settore al momento in grande espansione. In particolare sono stati conclusi accordi con i brand Vodafone e Tim, per disporre sempre delle migliori condizioni economiche e maggiore velocità nell'acquistare tutte le novità del mercato, per poi metterle a disposizione dei clienti che acquistano all'ingrosso.

L'azienda è dotata di un laboratorio Tecnico strutturato e professionale in grado di fornire un servizio di assistenza specializzata su hardware e software, inclusi componenti elettrici e telefonia.

Nel comparto servizi, PC Distribution ha concluso importanti contratti con Aziende come HS e ITS, leader nel settore "servizi" (si installano - fra l'altro - modem Vodafone presso gli utenti finali).


L'azienda è dotata di Logistica interna con magazzino di circa 300 mq, da dove partono tutte le spedizioni utilizzando i migliori corrieri nazionali ed internazionali.

L'azienda è anche leader nel settore delle vendite On line dove è presente da oltre 10 anni sulla piattaforma Ebay, dove è "power seller" con più di 40.000 feedback positivi, e riesce a garantire al cliente un servizio eccellente per qualità del prodotto fornito oltre ad un servizio spedizione rapido ed una assistenza post vendita di qualità.

Alla fine del mese di luglio 2019 la società si è trasformata in S.P.A. ed ha un capitale integralmente versato di € 1.250.000,00. Strutturalmente resta una società unipersonale con un amministratore unico.

2.2. L'organizzazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico. La struttura organizzativa aziendale è di seguito sinteticamente rappresentata:



2.3. Le deleghe ed i poteri

Il sistema delle deleghe e dei poteri all'interno della Società è definito e formalizzato nella raccolta procedure allegata al presente Modello (Allegato 1).

Allo stato i poteri sono delegati esclusivamente all'Amministratore Unico.

Questi ha facoltà di sub-delega esclusivamente a dipendenti della Società, con obbligo di richiesta di rendicontazione mensile dei poteri delegati.

3. L'adozione del Modello di organizzazione da parte di PC DISTRIBUTION

3.1. Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

L'attuale assetto proprietario della Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e della posizione, delle aspettative della proprietà e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle politiche aziendali procedere alla progettazione ed implementazione di un Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati (SGPR di seguito) di cui il presente Modello ne costituisce parte integrante.

La volontà di definire ed implementare un SGPR ai sensi del D.lgs. n. 231/01, trova fondamento nella convinzione che ciò rappresenti un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della PC DISTRIBUTION, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto.

Nella definizione del SGPR e del relativo Modello, la PC DISTRIBUTION ha fatto riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte da Confindustria approvate il 7/3/2002 (ed aggiornate a marzo 2014), alla *best practice* italiana esistente in materia ed alle più recenti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

Il presente Modello è stato adottato con delibera dell'assemblea dei soci di PC DISTRIBUTION S.P.A. (al momento della approvazione operante ancora in forma di S.r.l.) in data 01/10/2018. L'attuale aggiornamento è oggetto di delibera assembleare del 13/11/2020.

Le fattispecie di reato, previste dal D.lgs. n. 231/01 e contemplate nel presente Modello sono di seguito elencate:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati in materia societaria;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la personalità individuale;
- reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati transnazionali;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati in materia di violazione del diritto di autore;
- reati informatici;
- reati di criminalità organizzata.;
- reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- reati ambientali;
- reati di frode sportiva;
- reati tributari
- reati in materia di contrabbando.

La descrizione delle fattispecie rilevanti è contenuta nelle parti speciali del presente Modello alle quali si fa qui espresso rinvio.

3.2. Il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati: struttura

Il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Disciplinare SGPR 03 ("*Disciplinare per la realizzazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/01*") può definirsi come il complesso

delle attività, delle risorse e dei documenti richiesti dal D.lgs. 231/01 al fine di prevenire la commissione dei reati da parte dell'ente/organizzazione. Esso si compone di:

- 4 Modello di Organizzazione, gestione, governo e controllo (di seguito Modello);
- 5 Organismo di Vigilanza;
- 6 Codice Etico;
- 7 Sistema Disciplinare;
- 8 Analisi dei rischi per processo/reato;
- 9 Procedure/Protocolli;
- 10 RegISTRAZIONI;
- 11 Tutta la documentazione necessaria ad assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi.

3.3. Il Modello di Organizzazione, gestione, governo e controllo e la sua funzione

L'obiettivo perseguito da PC DISTRIBUTION, con la predisposizione del presente Modello, è quello di creare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi ritenuti maggiormente sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- a. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di PC DISTRIBUTION;
- b. ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da PC DISTRIBUTION in quanto sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- c. consentire a PC DISTRIBUTION, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

PC DISTRIBUTION, con l'adozione del presente Modello, ha inteso perseguire gli ulteriori seguenti vantaggi:

- a. adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- b. informare tutto il personale della Società della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Società stessa nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- c. rendere noto a tutto il personale che si intende vietata ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività aziendali cui la Società si ispira;
- d. informare tutto il personale della Società dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- e. informare i Collaboratori, i Consulenti, i Soci ed i Partner della Società della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate da PC DISTRIBUTION ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui quest'ultima si ispira;
- f. informare i Collaboratori, i Consulenti, i Soci ed i Partner della Società che si condanna ogni

condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui PC DISTRIBUTION si ispira;

- g. informare i Collaboratori, i Consulenti, i Soci ed i Partner della Società delle gravose sanzioni amministrative applicabili a PC DISTRIBUTION nel caso di commissione dei fatti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto;
- h. compiere ogni sforzo possibile per prevenire i reati e gli illeciti amministrativi nello svolgimento delle attività sociali, mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti ed un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione dei fatti illeciti.

3.4. Destinatari del Modello

Il D.lgs. n. 231/01 prevede che l'ente possa essere ritenuto responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello Stato da parte del proprio personale che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione, nonché da tutti i lavoratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti.

Il rispetto delle prescrizioni dettate dal Modello e delle disposizioni contenute nel Codice Etico di PC DISTRIBUTION è richiesto anche a Fornitori, Collaboratori, Consulenti, Soci e Partner d'affari, tramite una adeguata diffusione del Modello ai vari gruppi di stakeholder, la previsione di apposite clausole contrattuali ed attraverso la documentata presa visione del Codice Etico della Società.

Con riferimento ai Soci ed ai Partner, legati in joint-venture o con altra tipologia di rapporto contrattuale a PC DISTRIBUTION, che svolgano attività sul territorio dello Stato italiano, sarà cura della Società svolgere un'attività di controllo prima di legarsi a tali soggetti terzi, sì da verificare se i principi etici su cui questi fondano le proprie attività risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico di PC DISTRIBUTION.

3.5. Costruzione del SGPR e struttura del Modello

PC DISTRIBUTION ha avviato un progetto interno finalizzato alla definizione e successiva implementazione di un Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati di cui il presente Modello ne costituisce parte integrante in linea con le disposizioni del D.lgs. n. 231/01.

Si descrivono di seguito, sommariamente, le principali fasi in cui si è articolato lo sviluppo del SGPR che ha portato alla predisposizione e successiva attuazione del presente Modello di organizzazione:

1. **Identificazione dei Processi Sensibili:** nella prima fase di sviluppo del progetto si è proceduto ad una approfondita analisi di tutti i processi PC DISTRIBUTION con il preciso intento di definirne quelli maggiormente sensibili, ossia esposti ai possibili reati di cui al D.lgs. n. 231/01. È stata esaminata tutta la documentazione aziendale, analizzata l'interazione tra tutti i diversi processi gestionali e realizzata un'analisi dei singoli processi attraverso una serie di interviste con il personale impiegato nella Società. È stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società, allo scopo di verificare l'esistenza di eventuali situazioni a rischio e le relative cause.
2. **Effettuazione della "gap analysis":** Identificate le aree aziendali maggiormente sensibili, esposte cioè alla commissione di possibili reati di cui al D.lgs. n. 231/01, si è proceduto ad associare, a ciascun singolo processo analizzato, i reati che astrattamente possono verificarsi in conseguenza di determinati comportamenti illeciti, misurando la loro gravità in relazione alla *probabilità di accadimento* del reato e all'*entità dell'impatto* sulla Società. Per "impatto" si è inteso far riferimento all'entità della sanzione che la Società rischia di vedersi comminata in conseguenza della commissione di uno o più reati considerati. Nella valutazione e conseguente definizione del "Rischio Rilevato" si è tenuto conto poi della *frequenza* con la quale l'evento sottostante (criticità di processo riscontrata) può astrattamente determinare la commissione di un reato e i *controlli* (procedure, linee guida, istruzioni, ecc.) riscontrati nel processo considerato.
3. **Adeguamento del sistema di controllo esistente:** Effettuata la fotografia dell'attuale organizzazione aziendale (controlli e procedure esistenti in relazione ai processi sensibili) ed in relazione alle espresse finalità previste dal Decreto, sono state definite le opportune azioni di miglioramento da apportare all'attuale Sistema di gestione e controllo aziendale al fine di allinearle ai requisiti di cui al D.lgs. n. 231/01. Si è di conseguenza proceduto

all'adeguamento delle procedure esistenti e alla definizione dei nuovi protocolli necessari per assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto.

4. **Predisposizione del Modello:** Il presente Modello, rappresentativo del SGPR definito dalla Società, è costituito da una "Parte Generale", contenente le regole ed i principi comuni, e da più "Parti Speciali" in cui vengono descritte le singole fattispecie di reato in relazione alle aree considerate maggiormente a rischio di commissione degli stessi.

3.6. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta l'enunciazione dell'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di PC DISTRIBUTION rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale (Clienti, Fornitori, Dipendenti, Amministratori, Azionisti, Istituzioni); inoltre, fissa standard di riferimento e norme di condotta che devono supportare i processi decisionali aziendali ed orientare i comportamenti della Società.

Il Modello di Organizzazione risponde invece all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione degli illeciti richiamati dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è uno strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di "una deontologia aziendale".

3.7. I principi generali cui si ispira il Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella PC DISTRIBUTION rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle aree a rischio. Tali sistemi sono:

- ✓ il Sistema di Gestione aziendale per la Qualità, certificato in conformità alla norma ISO 9001:20XX;
- ✓ il Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08);
- ✓ Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i dipendenti dei settori del commercio" attualmente in vigore (1/1/2017 - 31/12/2019). Le regole, le procedure e i principi di cui ai sistemi/strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la PC DISTRIBUTION sono tenuti a rispettare.

3.8. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello

PC DISTRIBUTION ha approvato il proprio Modello con delibera dell'Assemblea dei Soci del 1/10/2018. Nella medesima seduta ha deliberato, altresì, di approvare il Codice Etico della Società e di istituire il proprio Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 6, 1° comma, lettera b) del Decreto. Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma primo, lett. a del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni eventualmente proposte dall'Organismo di Vigilanza, dovranno essere approvate dall'assemblea dei soci di PC DISTRIBUTION S.P.A.

4. Diffusione e conoscenza del Modello

4.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

PC DISTRIBUTION con l'intento di assicurare costante efficacia al SGPR ed al relativo Modello, si pone quale preciso obiettivo quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta contenute nel Modello sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

a. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti presenti in azienda al momento della relativa adozione. Ciò avverrà mediante l'organizzazione di mirate riunioni informative dedicate al personale impiegato negli uffici della Società. Durante tali riunioni sarà illustrato il SGPR definito, il Modello, il Codice Etico e le relative procedure gestionali che PC DISTRIBUTION ha definito. A tutto il personale già in forza alla Società sarà consegnata la seguente documentazione:

- Dispensa di introduzione al D.lgs. 231/01 (copia stampata);
- Codice Etico (copia stampata);
- Modello di organizzazione (reperibile via intranet);
- Procedure gestionali di interesse (copia stampata).

Il medesimo percorso informativo è previsto per il personale di nuova assunzione.

A tutto il personale presente in azienda e ai nuovi assunti, sarà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello.

L'Amministratore Unico ed i membri del Collegio Sindacale, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento.

b. La formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, delle prescrizioni di cui al Modello ed al Codice Etico, è svolta secondo i criteri di obbligatorietà, continuità e diversificazione.

La formazione del personale è gestita dall'Amministratore Unico di PC DISTRIBUTION il quale, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, predispone un articolato piano di formazione annuale in grado di tener conto delle diverse esigenze formative del personale.

Gli strumenti attraverso i quali PC DISTRIBUTION assicura un adeguato livello di formazione sono:

- sito *Intranet* (continuamente accessibile);
- corsi istituzionali (in aula);
- comunicazioni ai Dipendenti della Società.

4.2. Selezione ed informazione dei Consulenti e dei Partner

PC DISTRIBUTION promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i propri Soci, i partner commerciali e i collaboratori esterni, non dipendenti della società.

Questi saranno informati sul contenuto del Modello fin dal principio del rapporto professionale o commerciale con PC DISTRIBUTION. Le lettere di incarico e gli accordi conterranno apposite clausole con cui i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando

altresì che la loro trasgressione possa essere anche, se reiterata, motivo di risoluzione del contratto.

5. Organismo di Vigilanza

5.1. Identificazione dell'Organismo di vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, co.1 lettera b) del Decreto, è istituito presso la Società un Organo con funzioni di vigilanza e controllo, denominato Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV si impronta a principi di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione.

A garanzia del principio di autonomia ed indipendenza, l'OdV è collocato in posizione di staff, la più elevata gerarchicamente, e riferisce direttamente all'Organo di Governo della Società.

L'OdV opera in conformità alle disposizioni e ai principi esposti nel presente Modello.

L'OdV può, in autonomia, adottare un proprio Regolamento interno che disciplini gli aspetti inerenti alle modalità operative del proprio funzionamento, tra cui la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi.

5.2. Composizione, nomina e durata

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci, su proposta dell'Amministratore Unico, che decide anche la composizione, il numero e la qualifica dei componenti, sia interni che esterni, e determina le risorse finanziarie (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare le sue funzioni in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dei vertici aziendali. In tale delibera l'Assemblea dei Soci definisce anche il compenso del componente/componenti dell'OdV.

L'Assemblea dei Soci provvede a determinare l'importo del budget da rendere disponibile all'OdV sulla base di un prospetto, elaborato dallo stesso OdV all'inizio del mandato ed aggiornato con cadenza annuale, contenente l'indicazione delle risorse necessarie.

L'OdV dura in carica un anno, salvo rinnovo dell'incarico da parte dell'Amministratore Unico.

5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza

Possono essere nominati membri dell'OdV i soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità.

Ciascun componente deve essere in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l'OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare.

Non può essere nominato membro dell'OdV, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a. chi si trovi in taluna delle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- b. chi si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - o relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con l'Amministratore Unico, sindaci della Società e revisori incaricati dalla eventuale Società di Revisione;
 - o conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere;
 - o titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni sociali di entità tale da permettere loro di esercitare un'influenza notevole sulla Società.

- c. chi sia condannato, anche con sentenza non definitiva o di applicazione della pena su richiesta delle parti:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile;
 - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, indipendentemente dalla sanzione irrogata.
- d. colui nei confronti del quale sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- e. chi sia indagato per uno dei reati previsti nel precedente punto c;
- f. chi abbia ricoperto il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza in una società nei confronti della quale siano state irrogate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, per illeciti amministrativi commessi durante la sua carica.

5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione

È facoltà del componente o dei componenti dell'OdV di rinunciare all'incarico. La dichiarazione di rinuncia, contenente le motivazioni, è presentata in forma scritta all'Amministratore Unico. Essa ha effetto dalla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

Il componente dell'OdV può essere revocato dall'Assemblea dei Soci sentito il parere dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale, qualora ricorra taluna delle seguenti circostanze:

- a. un grave inadempimento del mandato conferito, in ordine alle funzioni indicate nel Modello, inclusa la violazione degli obblighi di riservatezza;
- b. la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due o più riunioni dell'Organismo nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- c. il verificarsi, in capo al componente dell'Organismo, di situazioni di conflitto di interessi tali da incidere sui necessari requisiti di autonomia e indipendenza, comprese l'attribuzione di funzioni o responsabilità operative all'interno della Società.

In caso di rinuncia, revoca, decadenza o morte del componente unico dell'OdV o di alcuno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, L'Amministratore Unico, senza indugio, provvede alla nomina del nuovo membro, per la sostituzione/reintegrazione del collegio. Il nuovo nominato o i nuovi nominati scadono, nel caso di OdV collegiale, con quelli in carica.

Nell'ipotesi di OdV a struttura collegiale in caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta dal membro effettivo più anziano fino alla nomina di un nuovo membro da parte dell'Amministratore Unico.

5.5. Attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, deve:

- a. vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte degli Amministratori, Sindaci, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Soci, Clienti e Fornitori;
- b. vigilare sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello;
- c. vagliare l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello proponendo all'Organo di Governo della Società eventuali modifiche conseguenti a mutate condizioni aziendali, normative e /o socio-ambientali.

Nell'ambito dei predetti compiti, l'OdV provvederà ad effettuare le seguenti attività:

- raccogliere, elaborare, archiviare ed aggiornare le informazioni rilevanti in ordine al funzionamento ed al rispetto del Modello, compresa la documentazione che compone il Modello stesso e la mappatura delle aree aziendali ritenute a rischio-reato, i relativi aggiornamenti e le relazioni sull'attività di vigilanza;
- effettuare periodicamente verifiche ispettive interne sull'attività aziendale in generale e sui processi ritenuti a rischio-reato in particolare, anche prevedendo controlli a sorpresa;
- vigilare sull'osservanza ed il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico effettuando periodici controlli;
- effettuare periodicamente verifiche sulla mappa delle aree a rischio di reato, al fine di adeguarla ai mutamenti esogeni e/o endogeni della Società;
- verificare e controllare che la documentazione concernente le attività individuate nel Modello sia efficace e regolarmente tenuta;
- predisporre specifici canali informativi che rendano rapido e agevole lo scambio sia delle informazioni da e verso l'OdV, sia il flusso delle eventuali segnalazioni di commissione-reato verso l'OdV da parte dei Destinatari;
- segnalare tempestivamente all'Amministratore Unico le violazioni accertate del Modello;
- informare tempestivamente l'Amministratore Unico circa ogni cambiamento/aggiornamento ritenuto rilevante al fine dello svolgimento delle attività proprie dell'Organismo, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto;
- coordinare le attività di propria competenza con quelle delle altre funzioni aziendali, prevedendo, se del caso, apposite riunioni al fine di meglio monitorare le attività aziendali in relazione alle procedure stabilite nel Modello. In particolare l'OdV dovrà confrontarsi in modo continuativo con i seguenti responsabili aziendali:
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nominato ai sensi del D.lgs. n. 81/08, affinché il predetto Organismo possa svolgere appieno i compiti e le funzioni indicate nel presente Modello, in materia di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro;
 - Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, per gli adempimenti societari che possano avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- inviare all'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, una relazione sulle attività svolte, le segnalazioni ricevute, le sanzioni disciplinari connesse con comportamenti rilevanti ai fini di cui al Decreto, eventualmente irrogate dai soggetti competenti, sulla necessità di porre in essere azioni correttive e di adeguamento del Modello.

All'OdV spetta, inoltre, la seguente potestà normativa e di aggiornamento:

- provvedere all'emanazione di disposizioni procedurali che diano attuazione ai principi ed alle condotte prescritte dal Modello, le quali dovranno tuttavia essere in linea con le regole e le condotte aziendali già in vigore;
- definire la normativa ritenuta rilevante, anche a seguito di successivi aggiornamenti, e

verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, informando l'Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione sulle possibili aree di intervento, sentito il parere del Collegio Sindacale;

- indicare all'Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nella Società, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente;
- provvedere alle eventuali esigenze di aggiornamento del Modello, informando l'Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione circa le possibili aree di intervento, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- informare l'Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione sulle opportune modifiche o integrazioni da apportare ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie già implementati presso la Società, per introdurre accorgimenti più adeguati a monitorare e gestire eventuali flussi finanziari atipici o caratterizzati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, sentito il parere del Collegio Sindacale.

5.6. Riunioni e deliberazioni

L'Organismo di Vigilanza, in caso di composizione collegiale, si riunisce con cadenza almeno bimestrale. Delle riunioni è redatto un sommario verbale.

Il Presidente dell'OdV ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno e allo svolgimento delle riunioni collegiali. Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, due voti. Il voto è palese, salvo i casi in cui il Regolamento dell'OdV stabilisca diversamente.

Ciascun componente dell'OdV presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

Nella ipotesi di Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, le principali decisioni/iniziativa adottate vengono formalizzate in apposito verbale.

L'attività svolta dall'OdV deve essere documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione viene custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

L'OdV provvederà in ogni caso a meglio dettagliare le modalità operative del proprio funzionamento, quali la determinazione delle scadenze temporali di intervento, la calendarizzazione delle attività, delle verifiche ispettive, delle procedure di analisi ecc. attraverso l'adozione di un proprio "Regolamento", in piena autonomia ed indipendenza, sottoposto all'Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per gli opportuni coordinamenti.

5.7. Comunicazione e Formazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organo di Governo, sulla base delle indicazioni dell'OdV, deve prevedere un sistema di comunicazione all'interno ed all'esterno della Società relativo alla gestione dei fatti rilevanti per il Modello di prevenzione dei reati. In particolare l'OdV deve:

- a. informare periodicamente i Destinatari del Modello in ordine alla vigente normativa, e degli eventuali aggiornamenti, in materia di responsabilità amministrativa degli enti in dipendenza

- di reato e dei modelli di organizzazione e controllo per la prevenzione dei reati;
- b. coordinarsi con l'Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione per proporre ed organizzare programmi di formazione continua del personale, ed in particolare delle persone deputate allo svolgimento di attività considerate sensibili, articolati attraverso sessioni obbligatorie, ripetute e diversificate, inerenti ai contenuti del Modello adottato dalla Società e l'importanza della sua concreta attuazione;
 - c. coordinarsi, in collaborazione con la funzione competente, per predisporre ed aggiornare con continuità il sito internet e intranet della Società contenente il Modello;
 - d. documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione e formazione svolta, monitorando le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisponendo la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
 - e. assicurarsi che tutti i Destinatari, ed in particolar modo il personale di PC DISTRIBUTION, condividano e abbiano accettato i principi espressi nel Codice Etico;
 - f. promuovere e documentare, per i membri dell'OdV, la frequenza ad adeguati corsi di formazione ed aggiornamento in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto;
 - g. coordinarsi con l'Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione per proporre e valutare l'adozione di sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

5.8. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati ai paragrafi precedenti, all'OdV spettano i seguenti poteri:

- a. prevedere disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo ed il flusso di informazioni da e verso lo stesso;
- b. accedere, senza necessità di alcun consenso preventivo e nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D.lgs. 196/03) e dallo Statuto dei Lavoratori, a qualsiasi documento aziendale ritenuto significativo o utile al fine dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- c. richiedere la collaborazione, anche in via continuativa, di risorse e funzioni interne, ricorrendo anche a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- d. disporre che i soggetti destinatari della richiesta di collaborazione di cui al precedente punto c. forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro domandate, al fine di meglio individuare gli aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

5.9. Rapporti informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice aziendale

L'Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Delle riunioni è redatto verbale, custodito e archiviato sia dall'OdV che dagli organismi coinvolti.

L'OdV ha l'obbligo di segnalare immediatamente per iscritto all'Amministratore Unico / Consiglio

di Amministrazione:

- qualunque violazione del Modello accertata;
- importanti problematiche emerse nel corso della propria attività di analisi e controllo.

L'OdV ha inoltre l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il Collegio Sindacale, nonché l'Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione, chiedendo che sia convocata l'assemblea dei soci, qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda, ed in particolare qualora l'illecito sia stato posto in essere dall'Amministratore Unico, da uno dei Consiglieri o da un membro del Collegio Sindacale.

Salvi gli obblighi di immediata comunicazione, l'OdV predispone semestralmente per il l'Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, un rapporto scritto sull'attività svolta per il periodo di riferimento, indicando in particolare:

- la tipologia e l'esito dei controlli e delle verifiche effettuate;
- l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- gli interventi correttivi e migliorativi del Modello pianificati e realizzati;
- lo stato di attuazione del piano di formazione predisposto;
- lo stato di avanzamento del piano generale delle attività.

L'OdV predispone inoltre annualmente, ovvero secondo le diverse scadenze stabilite nel proprio regolamento, il piano dell'attività prevista per l'anno successivo, contenente l'indicazione del *budget* di spesa preventivato, e il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie in dotazione nell'esercizio concluso.

5.10. Rapporti informativi verso l'Organismo di vigilanza

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni provenienti dai Destinatari del presente Modello, sulle eventuali infrazioni, anche presunte, commesse in violazione alle prescrizioni in esso contenute, nonché in violazione dei principi espressi nel Codice Etico.

In particolare:

- gli Organi Societari, i Sindaci, i Dipendenti, i Collaboratori ed i Soci devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati e delle violazioni al Codice Etico;
- i Consulenti, i Clienti ed i Fornitori sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente.

Devono, inoltre, essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, soci, consulenti e partner;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. 231/2001, nonché le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni Aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa nonché del sistema delle deleghe e dei poteri
- i verbali contenenti le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- la variazione delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la PA e le eventuali erogazioni di fondi e contributi pubblici a favore della società.

Inoltre l'OdV deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001
- sui rapporti con i fornitori, consulenti, soci e partner che operano per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili
- sulle operazioni straordinarie compiute da PC DISTRIBUTION.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, al Consiglio di Amministrazione, eventuali modifiche della lista sopra indicata.

La segnalazione può essere fatta direttamente o attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti, secondo le seguenti modalità:

- contatto diretto: Organismo di Vigilanza presente c/o gli uffici PC DISTRIBUTION;
- indirizzo di posta elettronica: odv@pcdistribution.it;
- contatto telefonico: cell. +39 339 1158420

L'OdV, dopo aver attentamente valutato le segnalazioni ricevute, adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando se necessario l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto le ragioni delle decisioni assunte compresi gli eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Gli autori delle segnalazioni sono garantiti dalla Società che non subiranno forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. La Società, inoltre, assicura la massima riservatezza circa la loro identità fatti salvi, naturalmente, gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Alla stregua dell'art. 6, comma 2^{ter}, 4^{ter}, come modificato dalla L. 29 dicembre 2017, n. 179, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata da costui o dalla organizzazione sindacale di appartenenza, all'ispettorato nazionale del lavoro. L'eventuale licenziamento, demansionamento o qualsiasi misura punitiva adottata nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione medesima, è da considerarsi nulla.

Nel caso di eventuali controversie successive alla segnalazione, con riferimento al segnalante e aventi ad oggetto:

- sanzioni disciplinari;
- demansionamenti;
- trasferimenti;
- licenziamenti;
- qualsiasi misura organizzativa - diretta o indiretta - peggiorativa delle condizioni di lavoro del predetto

sarà onere del datore di lavoro fornire la prova che il provvedimento assunto non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

5.11. Raccolta e conservazione di informazioni

Le informazioni, segnalazioni e i rapporti informativi previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, informatico e/o cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'OdV.

L'OdV è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge.

6. Sistema disciplinare

6.1. Principi generali

PC DISTRIBUTION al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, ha definito un sistema di sanzioni che saranno applicate, sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza, nell'ipotesi di violazione delle regole comportamentali e procedurali in esso stabilite.

La Società fa presente che l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da sanzionare abbia anche realizzato uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. n. 231/01.

Nei successivi paragrafi si riporta l'elencazione delle misure sanzionatorie che saranno adottate dalla Società in caso di violazione del Modello da parte del personale dipendente in coordinamento con il sistema disciplinare di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da PC DISTRIBUTION, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

6.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti impiegati presso gli uffici della Società

Il presente codice disciplinare troverà piena efficacia ed applicazione nei confronti dei dipendenti impiegati in azienda, subordinatamente all'approvazione sia del sistema disciplinare che del modello di organizzazione, gestione e controllo e del codice etico da parte dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa titolare delle deleghe di rappresentanza dei lavoratori nonché della rappresentanza sindacale aziendale.

La non osservanza da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello e di cui al Codice Etico, costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari che verranno adottati nei riguardi di detti lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dal CCNL applicato da PC DISTRIBUTION (in particolare articoli dal 238 al 262 - (Titolo LVIII Codice Disciplinare: Doveri del lavoratore dipendente e Titolo LIX Codice Disciplinare: Altri poteri del datore di lavoro) del "Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i dipendenti dei settori del commercio" attualmente in vigore (1/1/2017 - 31/12/2019)

Si richiamano altresì tutte le disposizioni di detto CCNL che concernono i procedimenti e gli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Nella pagina seguente si riporta un prospetto riepilogativo con evidenza delle possibili sanzioni che potranno essere comminate al personale dipendente in relazione alla gravità della condotta/evento determinato:

Descrizione della condotta sanzionatoria	Inosservanza di procedure interne previste o espressamente richiamate dal Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico
Gravità della violazione	Descrizione della sanzione
<ul style="list-style-type: none"> Lieve 	richiamo verbale
<ul style="list-style-type: none"> Lieve ma ripetuta 	ammonizione scritta
<ul style="list-style-type: none"> Non grave Negligente inosservanza 	multa, fino all'importo di 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare
<ul style="list-style-type: none"> Grave Recidiva di un illecito già sanzionato con multa Assenza ingiustificata ai corsi di formazione relativi al D.lgs. 231/01 per più di due edizioni consecutive Mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione all'OdV 	sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
<ul style="list-style-type: none"> Grave e con una condotta diretta intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.lgs. 231/01, anche se poi non effettivamente realizzati (tentativo) 	licenziamento con preavviso
<ul style="list-style-type: none"> Palese violazione con concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto 	licenziamento senza preavviso

All' Amministratore Unico è attribuito il potere di procedere all'accertamento delle suindicate violazioni, all'avvio dei procedimenti disciplinari nonché all'irrogazione delle relative sanzioni.

L'Amministratore Unico, nello svolgimento delle suddette attività è tenuto ad informare l'OdV in modo che, in caso di inosservanza delle regole e dei comportamenti prescritti nel presente Modello, nessun procedimento disciplinare possa essere archiviato e nessuna sanzione possa essere comminata senza preventiva informazione e parere dell'OdV.

6.3. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico o di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'assemblea dei Soci.

6.4. Misure nei confronti dei Soci, dei Consulenti e dei Partner

Qualora la violazione del Modello sia posta in essere da Soci, Consulenti e/o Partner e sia tale da comportare il rischio di commissione di un reato, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti, nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership,

ciò potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. Per soci si applicano le procedure di esclusione previste dallo Statuto. Nelle more del compimento della procedura gli affidamenti contrattuali al Socio che risulti abbia commesso la violazione, sono sospesi e definitivamente revocati nel caso che al termine della procedura il Socio risulti colpevole di violazione.

7. Verifiche periodiche

L'Organismo di Vigilanza effettua verifiche periodiche mirate al monitoraggio della reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, avvalendosi in tale attività, se necessario, anche di soggetti terzi. Le verifiche verranno effettuate a "campione" e riguarderanno tutte quelle attività aziendali ritenute rilevanti in relazione ai processi maggiormente sensibili ai sensi del Decreto e del presente Modello. Sempre con il metodo delle verifiche a "campione" si provvederà a controllare il sistema relativo alla gestione delle segnalazioni pervenute dai Destinatari del Modello all'OdV nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle condotte considerate rischiose e della consapevolezza dei Destinatari, in particolare del personale dipendente, e degli Organi Sociali e di controllo, sulle problematiche relative alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le verifiche condotte ed il loro esito saranno oggetto di rapporti informativi annuali diretti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. Se l'esito di dette verifiche dovesse essere negativo l'OdV provvederà ad esporre le soluzioni ed i miglioramenti da apportare nel piano di programmazione annuale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale
"Reati contro la Pubblica
Amministrazione"

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti negli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 231/01.

Si tratta di alcuni reati previsti nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale "Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione" e di alcuni reati previsti nel Libro II, Titolo XIII Capo II del Codice Penale "Dei delitti contro il patrimonio mediante frode".

Agli effetti della legge penale sono Pubblici Ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Mentre le funzioni legislative e giudiziarie possono essere inquadrate in schemi tipici, ciò non accade per la funzione amministrativa rispetto alla quale sono considerati pubblici ufficiali coloro che:

- formano o concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o lo rappresentano di fronte agli estranei (es. dirigenti, funzionari di concetto quali segretari amministrativi, ingegneri, ragionieri, con esclusione degli impiegati d'ordine quali archivisti, segretari, schedaristi ecc., a meno che non siano a diretto contatto con il pubblico);
- coloro che sono muniti di poteri autoritativi e della facoltà di procedere all'arresto (es. agenti della forza pubblica ecc.);
- coloro che sono muniti di poteri di certificazione, ossia la facoltà di rilasciare documenti che nel nostro ordinamento giuridico hanno efficacia probatoria (es. i notai e parificati, gli agenti di cambio, i mediatori autorizzati ecc.). A questa categoria vanno assimilate le persone che nel processo, collaborando con gli organi giudicanti, fanno attestazioni che sono destinate alla prova: testimoni, periti, interpreti ecc.

Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio tutte le altre persone che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, ossia una attività di carattere intellettuale, caratterizzata nel suo contenuto dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà.

La legge 29 Novembre 2000 n. 300 di ratifica di una serie di atti internazionali, compresi quelli in tema di corruzione dei membri delle Comunità europee, ha esteso la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 3 della L. 300/2000 che ha introdotto l'art. 322bis c.p.).

Da ultimo si segnala che il catalogo dei reati contro la P.A. è stato ulteriormente arricchito ai sensi del d.lgs. 75/2020.

1.2. La tipologia dei reati nei rapporti con la PA

a. Peculato

Il d.lgs. 75/2020 ha esteso il catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/01 ad alcune ipotesi di peculato nei casi in cui il fatto, che consiste nella condotta del P.U. che si appropria di denaro o di cosa mobile altrui, offenda gli interessi finanziari dell'unione europea.

- Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Soggetto attivo è il P.U. o l'incaricato di pubblico servizio (reato proprio), il reato a dolo generico. La pena prevista è la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
 Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.
 Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (reato proprio) punito a titolo di dolo generico.
 La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, aumentata da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

b. Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)

Commette tale reato chiunque, estraneo alla P.A. distragga, dalle finalità cui erano destinate, somme di denaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevuti dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, tese a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Si tratta di un reato comune in quanto chiunque può commetterlo. È stato, quindi, impropriamente collocato nel Capo I del c.p. dal titolo "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione".

Il bene-interesse tutelato è quello del buon andamento dell'ente erogatore. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'omessa destinazione dei benefici ottenuti dall'ente pubblico alle opere o attività di pubblico interesse previste. La pena stabilita è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni.

c. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)

Introdotta dall'art. 4 della legge n. 300/2000 l'articolo punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, per un ammontare superiore a € 3.999,96.

Si tratta di un reato comune in quanto può commetterlo chiunque, impropriamente collocato nel Capo I del c.p. dal titolo "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione".

È una figura sussidiaria di reato in quanto sussiste solo se il fatto non costituisca il diverso reato di cui all'art. 640bis c.p. La condotta può essere:

- commissiva, che consiste nell'utilizzare o nel presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;
- omissiva che consiste nell'omettere informazioni dovute che sono quelle che, ai sensi delle norme procedurali riguardanti il provvedimento erogativo, il soggetto è tenuto a fornire all'autorità procedente.

Il dolo richiesto è specifico. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede d'ufficio.

d. Concussione (art. 317 c.p.)

In tale figura delittuosa il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si avvalgono illegittimamente della loro posizione per procurarsi, da persone che hanno rapporti con la P.A., vantaggi che loro non spettano. Lo scopo è duplice: tutelare l'interesse dell'Amministrazione alla correttezza e alla buona reputazione dei pubblici funzionari ed impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

Soggetti attivi: pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio.

Soggetti passivi: la P.A. e la persona che subisce il danno derivante dall'azione criminosa. Il dolo richiesto è generico. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni. Interdizione perpetua dai pubblici uffici e la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. se il delitto è stato commesso a causa o in occasione dell'esercizio di una attività imprenditoriale.

Nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.lgs. n. 231/01, tale ipotesi di reato ha carattere meramente residuale, potendosi ravvisare ad es. nel caso in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della loro qualità, richiedano a terze prestazioni non dovute e sempre che da tale comportamento derivi in qualche modo un vantaggio o un interesse per la società.

e. Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 323bis)

La corruzione può definirsi come "un accordo tra un pubblico funzionario ed un privato in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue funzioni, un compenso che non gli è dovuto". Oggetto della tutela penale è l'interesse della P.A. alla imparzialità e correttezza dei propri funzionari. È un reato plurisoggettivo e, precisamente, un reato a concorso necessario: infatti, tranne che per l'ipotesi prevista dall'art. 318, 2 comma, del reato rispondono sia il corrotto che il corruttore.

La corruzione può essere:

- propria quando ha ad oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio, ossia un atto "illegittimo" in contrasto alle norme giuridiche o alle istruzioni di servizio (per es. il privato offre denaro al pubblico ufficiale, che accetta, per vedersi garantita l'aggiudicazione di una gara);
- impropria quando ha ad oggetto un atto di ufficio (il pubblico ufficiale accetta denaro per velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza).

Nell'ambito di ciascuna figura si distingue tra:

- corruzione (propria o impropria) antecedente: quando il fatto di corruzione si riferisce ad un fatto che il funzionario deve ancora compiere;
- corruzione (propria o impropria) susseguente: quando il fatto di corruzione si riferisce ad un fatto che il funzionario ha già compiuto;

Il reato di corruzione si configura, altresì, a titolo di concorso quando il corruttore è un dipendente della società che agisce attraverso terze parti.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (c. detta impropria antecedente (artt. 318, 1 comma, 320, 321, 323bis)

Soggetti attivi: il privato corruttore e il pubblico funzionario che rivesta la qualifica di pubblico impiegato che si lascia corrompere.

Per il compimento dell'atto di ufficio da parte del P.U. il privato deve dargli o promettergli una "retribuzione indebita" ossia non dovuta. È retribuzione qualsiasi prestazione in denaro o altra "utilità" che abbia il carattere di corrispettivo per il compimento dell'atto.

Il dolo previsto è generico. La pena prevista per il P.U. e per il corruttore è della reclusione da tre a otto anni. Si procede d'ufficio.

- Corruzione propria antecedente (artt. 319, 1 comma, 321 e 323bis)

Soggetti attivi: il corruttore e il P.U. o l'incaricato di un pubblico servizio, anche se non riveste la qualifica di pubblico impiegato, che si lascia corrompere.

Il dolo previsto è specifico. La pena prevista per il privato ed il P.U. è della reclusione da due a cinque anni oltre alla pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A. qualora il delitto sia stato commesso a causa o in occasione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Si procede d'ufficio.

- Corruzione propria susseguente (artt. 319, 320, e 323bis)

Soggetti attivi: il corruttore e il P.U. o l'incaricato di un pubblico servizio, anche se non riveste la qualifica di pubblico impiegato, che si lascia corrompere.

La dazione di denaro o altra utilità deve essere data (non basta la promessa) come ricompensa per l'atto già compiuto. Il dolo previsto è generico. La pena prevista per il privato ed il P.U. è della reclusione da due a cinque anni oltre alla pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A. qualora il delitto sia stato commesso a causa o in occasione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Si procede d'ufficio.

f. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

g. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La figura in esame punisce un'istigazione non accolta, ossia un tentativo unilaterale di corruzione.

Soggetti attivi: sia il privato che istiga, che il P.U. o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita la promessa o la dazione di denaro o altra utilità. Il dolo richiesto è specifico in quanto la norma richiede che l'agente agisca di volta in volta per un fine individuato. La pena è quella prevista dal primo comma dell'art. 18 e si procede d'ufficio.

h. Corruzione in atti giudiziari (art. 322 c.p.)

Ricorre tale reato quando i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo

Soggetti attivi sono sia il P.U. corrotto che il privato corruttore. Il dolo richiesto è specifico. La pena è della reclusione da tre a otto anni.

i. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il d.lgs. 75/2020 ha esteso il catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/01 all'abuso di ufficio nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'unione europea.

tale fattispecie ricorre nell'ipotesi del il pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Soggetto attivo: è il pubblico ufficiale (reato proprio). Il dolo richiesto è specifico in quanto la norma richiede che il soggetto attivo intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto.

La pena è la reclusione da uno a quattro anni, ed è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

j. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle comunità europee di Stati esteri (art. 322bis c.p.)

Introdotta dalla Legge n. 300/2000, l'articolo, da ultimo modificato nel 2019, assimila, ai fini della configurabilità dei reati sopra descritti, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio dello stato italiano:

- i membri degli organi comunitari (Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della UE;
- i funzionari e gli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che svolgano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri della UE svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei P.U. e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Il secondo comma prevede che i reati di corruzione e di istigazione alla corruzione si configurano anche quando il denaro o altra utilità è dato, promesso o offerto a:

- tutte le persone sopra indicate;
- alle persone che svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei P.U. e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

k. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il reato, di recente introduzione, sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. E' altresì punito chi dà o promette indebitamente denaro o altra utilità.

Soggetto attivo può essere chiunque (reato comune) e il dolo richiesto è generico. La pena per la commissione del reato è quella della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa è aumentata se:

- il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;
- i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

l. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p.)

L'ipotesi ricorre qualora, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri che inducano in errore e che arrechino un danno allo Stato, o ad un altro Ente Pubblico o alla Unione Europea. Reato comune in quanto chiunque può commetterlo.

Il reato può realizzarsi ad es. nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione.

La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,00 ad € 1.549,00 e si procede d'ufficio.

m. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.)

L'ipotesi ricorre quando la truffa riguardi "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate", concesse dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

Essa si realizza ad es. nel caso in cui vengano comunicati dati non veri o predisposti documenti falsi al fine di ottenere erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio.

n. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o agendo in qualche modo su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto con altrui danno. Reato comune in quanto chiunque può commetterlo. La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,00 ad € 1.549,00 e si procede d'ufficio.

Il reato può commettersi ad es. qualora, ottenuto un finanziamento, il sistema informatico venga violato al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

o. Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898)

Il reato si realizza nel caso in cui, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, chiunque consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni, aumentata nel massimo fino a quattro anni, quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.¹

p. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui sia commessa frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati dall'art. 355 c.p.

Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

In caso di condanna è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore a euro 1.032

¹ Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

1.3. Aree a rischio-reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio tutte quelle aree aziendali le cui attività implicano direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (c.d. "Aree a rischio diretto"), nonché quelle aree aziendali le cui attività possono indirettamente concorrere alla commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale (c.d. "Aree a rischio strumentale").

a. Aree a rischio diretto:

1. gestione dei rapporti tra personale PC DISTRIBUTION e funzionari di Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (contratti o convenzioni di concessione, richieste di provvedimenti amministrativi, licenze, autorizzazioni, altre comunicazioni a soggetti pubblici ecc....);
2. gestione amministrativa del personale;
3. gestione di omaggi, regalie, o altri benefici;
4. gestione dei flussi di cassa;
5. gestione contabilità e bilancio;
6. gestione flussi informativi nei rapporti con la P.A.

Aree a rischio strumentale:

- 1 amministrazione, finanza e contabilità fiscale (es. attività di fatturazione attiva e passiva);
- 2 gestione dei contratti di consulenza;
- 3 gestione e selezione del personale;
- 4 gestione degli approvvigionamenti.

1.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Clienti, Partner e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico.

Tutto il personale della Società nonché i Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nel paragrafo 1.2;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nel paragrafo 1.2, possano potenzialmente diventarle;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle fattispecie di reato descritte nel paragrafo 1.2.;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare non è consentito:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- accordare qualsiasi altro vantaggio in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità) in favore di rappresentanti della P.A. italiane od estere;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni / consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- elargire omaggi, regalie o altri benefici al di fuori di quanto stabilito dalla prassi aziendale;
- porre in essere artifici o raggiri nei confronti di organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere un ingiusto profitto con altrui danno;
- presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi e fini diversi da quelli per cui erano state concesse;
- alterare un sistema informatico e telematico, o intervenire senza diritto e in qualsiasi modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti;
- effettuare pagamenti in denaro contante o in natura.

1.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

1.6. Verifiche e controlli dell'ODV

Nello svolgimento dei propri compiti e con il supporto delle funzioni/dipartimenti competenti, l'OdV effettua periodici controlli a campione, in particolare volti a verificare:

- ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre, se del caso, le relative sanzioni disciplinari;
- il sistema di deleghe aziendali e l'aggiornamento dello stesso in relazione alle funzioni preposte allo svolgimento dei processi sensibili;
- la disponibilità di una documentazione completa ed esaustiva, la rintracciabilità dei soggetti coinvolti nel processo decisionale e l'esistenza di un flusso informativo adeguato;
- l'attuazione degli eventuali interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti inadempienti;
- l'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale;
- l'adeguatezza delle clausole contrattuali utilizzate per la regolamentazione dei rapporti con Soci, Consulenti e Partner;
- la segnalazione all'Amministratore Unico di eventuali aggiornamenti / integrazioni alle attuali procedure operative aziendali e ai protocolli;
- il rispetto delle procedure interne definite.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale
"Reati societari"

2. REATI SOCIETARI

1.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 25 – ter del D.lgs. n. 231/01 introdotti con il D.lgs. n. 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali", che ha modificato l'intero Titolo XI del Libro V del Codice Civile "Disposizioni penali in materia di Società e Consorzi".

1.2. La tipologia dei reati societari

I reati societari di seguito descritti, sono stati raggruppati in cinque tipologie.

a. Falsità in comunicazioni sociali, prospetti e relazioni

o False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. La condotta consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge (con esclusione delle comunicazioni intraorganiche e di quelle con unico destinatario, dirette ai soci o al pubblico) di fatti, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui appartiene, non corrispondenti al vero, ovvero nell'omissione d'informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La comunicazione falsa, od omessa, deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari. L'Elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza di ingannare i soci o il pubblico con l'intento di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La riforma pur estendendo la punibilità anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ha introdotto una soglia di non punibilità quando:

- la falsità non alteri in modo sensibile la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo;
- la falsità determini una variazione del risultato economico al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto dell'1%;
- i fatti sono conseguenza di valutazioni che singolarmente considerate differiscono in misura inferiore o pari al 10%

Per gli ultimi due casi la c.d. Legge sul Risparmio (L. n. 262/2005) ha previsto l'irrogazione per i soggetti attivi del reato, della sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi ad tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica e della impresa. La pena prevista è quella dell'arresto fino ad un anno e sei mesi.

o False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. Si differenzia dal precedente reato (art. 2621) in quanto richiede il determinarsi di un evento di danno patrimoniale per i soci o per i creditori. Anche qui come per l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 2621, l'elemento soggettivo consiste nell'intenzione di ingannare i soci o il pubblico congiunta all'intento di conseguire un

ingiusto profitto. L'interesse che la norma tutela è la correttezza dei bilanci e della loro corrispondenza al vero ed inoltre, la difesa dell'integrità patrimoniale dei soci e dei creditori, ferme restando le diverse conseguenze sul piano civilistico. La fattispecie in esame è configurabile quale reato di evento collegabile, pertanto, alla figura del concorso formale di cui all'art. 81 c.p., nel caso in cui l'autore del reato, con una sola condotta di falsificazione, determini più danni a più soci o a più creditori, producendosi così più reati di falso.

Si procede a querela di parte fatte salve le seguenti eccezioni:

- la società interessata sia quotata in borsa;
- il fatto integri gli estremi da altro reato in danno dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

La pena stabilita è della reclusione da sei mesi a tre anni ma è elevata da tre a sei anni se, nell'ipotesi di società quotate, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

- Falso in prospetto (art. 2623 c.c. ABROGATO dall'art. 34, comma 2, L. 28 dicembre n. 262 del 2005)

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Reato proprio in quanto soggetto attivo del reato è individuabile nella figura del responsabile della revisione, ossia colui che svolge i poteri inerenti alla funzione di revisione in modo continuativo e significativo. La norma tutela la genuinità della funzione di revisione che rappresenta la garanzia di veridicità dei dati contabili e del bilancio. Anche qui si distingue una figura contravvenzionale di pericolo ed una figura delittuosa di danno, in un rapporto di progressione criminosa, in modo da escludere la configurabilità del tentativo. La condotta consiste nell'attestazione del falso e nell'occultamento di informazioni. Elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza della falsità e nell'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione al fine di trarre un ingiusto profitto.

b. Tutela penale del capitale sociale

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Reato proprio commesso dagli amministratori fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, non avendosi in questo caso una concreta lesione del bene giuridico protetto. La norma si pone a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi. La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata, sotto qualsiasi forma (in modo diretto o indiretto, integrale o parziale) dei conferimenti ai soci, ovvero, vi può essere la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può avvenire anche in modo simulato e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci. L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico. La pena è della reclusione fino ad un anno.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Reato proprio commesso dagli amministratori. La norma si pone a tutela dei soci e dei terzi da indebite erosioni del patrimonio sociale, che avvengono con la distribuzione degli utili non realmente acquisiti o che devono, per legge, essere iscritti a riserve obbligatorie, arrecando così pregiudizio ai creditori che si vedono diminuire le risorse economiche utili al soddisfacimento del loro credito. La norma si estende anche alla ripartizione di acconti su utili, ma solo quando essi non siano effettivamente conseguiti e non siano destinati a riserva legale. La fattispecie criminosa la si ritiene punibile non solo a titolo di dolo ma

anche di colpa, potendosi ipotizzare una ripartizione degli utili dovuta a negligenza, incompetenza, imperizia degli amministratori. La pena è l'arresto fino ad un anno.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. (art. 2628 c.c.)

La norma si riferisce alle operazioni illecite effettuate sulle azioni, sulle quote sociali, sulle azioni o quote della società controllante, dalle quali possa derivare una limitazione della sfera patrimoniale tutelata. È reato di danno che lede l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Obiettivo è quello di evitare "l'annacquamento" del patrimonio nel caso in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, fuori dei casi stabiliti dalla legge. Il reato può essere commesso dagli amministratori della società in relazione alle azioni della stessa; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo. La pena è della reclusione fino ad un anno. È prevista una causa estintiva del reato che consiste nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima dell'approvazione del bilancio.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori. (art. 2629 c.c.)

Reato proprio commesso dagli amministratori. Reato di danno che si ha quando l'amministratore viola norme di legge a tutela dei creditori, effettuando operazioni (riduzione del capitale, fusioni, scissioni), che cagionano un danno a questi ultimi. L'elemento soggettivo presuppone la consapevolezza e la volontà di non adempiere le prescrizioni di legge, quindi consiste in un dolo generico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa e la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista una causa estintiva del reato che si ha quando i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

- Formazione fittizia del capitale. (art. 2632 c.c.)

Reato proprio commesso dagli amministratori e dai soci conferenti. L'articolo in esame svolge una funzione centrale nella tutela del capitale sociale. La fattispecie comprende le condotte che incidono sul processo di formazione del nucleo patrimoniale protetto. Il reato si compie attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione delle azioni o delle quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. La pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. (art. 2633 c.c.)

Reato proprio in quanto unici soggetti attivi del reato sono i liquidatori, i quali ripartiscono i beni della società tra i soci prima di aver provveduto al pagamento dei crediti sociali.

Il reato si consuma nel momento in cui i liquidatori, attraverso il riparto dei beni sociali, cagionano un danno ai creditori. Il delitto è punibile a querela e richiede la coscienza e volontà del fatto, nonché la consapevolezza dell'irregolarità delle operazioni e la conoscenza dell'esistenza delle ragioni di credito. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista una causa estintiva del reato che si ha quando i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi. (art. 2629bis c.c.)

Articolo introdotto dalla L. n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) ed ha lo scopo di punire l'ipotesi delittuosa dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte dell'amministratore o del componente il consiglio di gestione di una società quotata in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione ovvero di società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante secondo i canoni indicati dal Testo unico finanziario, o di un soggetto sottoposto a vigilanza secondo le regole di cui al Testo unico bancario, al Testo unico finanziario, alla legge sulla vigilanza delle assicurazioni o al decreto sulla disciplina dei fondi pensione.

In base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2391 del c.c. l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Laddove viene derogato tale principio, ricorre il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi, punibile con la reclusione da uno a tre anni se da tale violazione derivino danni alla società o ai terzi.

Si tratta di un'evidente figura di reato proprio in quanto soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione, nel caso di adozione da parte della società, rispettivamente, del sistema tradizionale (artt. 2380-bis ss. c.c.) ovvero del sistema monistico (artt. 2409-sexiesdecies ss. c.c.) o del sistema dualistico (artt. 2409-octies ss. c.c.). Il dolo è generico, occorre quindi la consapevolezza della sussistenza di un interesse e di trovarsi nella situazione tipica da cui sorge l'obbligo di comunicazione. Inoltre, occorre la volontà di violare detto obbligo e, per l'amministratore delegato, di violare anche l'obbligo di astensione e di cagionare così il danno patrimoniale richiesto dalla fattispecie.

Occorre considerare che nella maggior parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi è la società il soggetto danneggiato. Pertanto, agli effetti del Decreto l'interesse o il vantaggio dell'ente potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, ma ai terzi che hanno concluso con la società stessa rapporti giuridici di qualsiasi genere.

Si pensi ad es. ai terzi creditori (fornitori, prestatori di garanzie, ecc.) della società i quali, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nella operazione, abbiano vista pregiudicata la propria pretesa creditoria, oppure ai terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sulle operazioni concluse dalla società.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei

commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle Aggiornato alla data del 30 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75) 20/65 disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. 2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

c. Tutela penale del corretto funzionamento degli organi sociali.

- Impedito controllo. (art. 2625 c.c.)

Reato proprio commesso dagli amministratori. La norma ha lo scopo di tutelare il corretto svolgimento delle funzioni di controllo e di revisione. La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, tramite occultamento di documenti o altri artifici idonei, il corretto esercizio delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, o alle società di revisione. Il reato è punito a querela di parte con la pena della reclusione fino ad un anno se la condotta ha cagionato un danno ai soci. In assenza di danni si applica una sanzione pecuniaria fino a 10.329 euro.

- Illecita influenza dell'assemblea. (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'irregolare formazione di una maggioranza. È reato comune in quanto può essere commesso da chiunque, anche estraneo alla società e sussiste solo quando la maggioranza non si sarebbe determinata senza l'influenza illecita o artificiosa posta in essere. La norma tende a tutelare la volontà assembleare. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

d. Tutela penale del mercato.

- Aggiotaggio. (art. 2637c.c.)

È reato comune in quanto può essere commesso da chiunque. L'aggiotaggio consiste in una manovra speculativa da parte di chi, per fini di lucro, turba il mercato nazionale dei valori e delle merci. La norma punisce la diffusione di notizie false, di operazioni simulate o altri artifici idonei concretamente a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La pena è della reclusione da uno a cinque anni.

e. Tutela penale delle funzioni di vigilanza.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. (art. 2638 c.c.)

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. La norma prevede due ipotesi di reato. La prima, descritta al primo comma dell'articolo, si realizza con l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge e al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, con l'occultamento, con alti mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche quando le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda, descritta al secondo comma dell'articolo in esame, punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza. Per entrambe le ipotesi la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

1.3. Aree a rischio-reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte sono state ritenute a rischio le seguenti aree:

1. predisposizione delle comunicazioni dirette ai soci, o al pubblico in generale, inerenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di PC DISTRIBUTION, comprese quelle comunicazioni diverse da quelle che si evincono dalla documentazione contabile periodica (redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione, altre comunicazioni sociali...);
2. gestione dei rapporti con la società di revisione (ove nominata);
3. gestione delle operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
4. gestione delle attività che possono incidere sul corretto funzionamento degli organi sociali.

1.4. Destinatari e principi generali di condotta

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, i Responsabili della revisione, i Liquidatori nonché i Dipendenti della società sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti summenzionati (c.d. soggetti apicali) nelle aree definite a rischio di commissione dei reati precedentemente descritti. Dei reati societari rispondono, altresì, a norma dell'art. 2639 c.c., coloro che sono investiti "di fatto" delle incombenze che spettano agli Amministratori, ai Sindaci ed ai Liquidatori cui sono equiparati.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- la procedura di Corporate Governance
- le norme previste agli artt. 2423 – 2435bis del Codice Civile in materia di redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, nonché i principi contabili di riferimento.

Inoltre i Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati societari di cui all'art. 25- ter del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato societario, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Di seguito vengono elencati i principi generali di condotta cui sono tenuti i Destinatari:

- a. Tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività finalizzate alla elaborazione dei bilanci, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali. In particolare è vietato, in occasione della loro elaborazione, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
- b. Tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettando tutte le norme di legge, previste a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In particolare è vietato:
 - restituire conferimenti ai soci, o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della società, o di società controllate fuori dei casi previsti dalla legge;
 - porre in essere riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - procedere ad ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
 - distribuire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del soddisfacimento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme destinate a soddisfarli;
 - astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero quando sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
- c. Garantire che gli organi sociali funzionino regolarmente, salvaguardando e favorendo ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalle leggi, nonché assicurando la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Coordinare il lavoro svolto con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'OdV, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare è vietato:

 - assumere condotte finalizzate ad ostacolare o ad impedire lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, attraverso l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti;
 - predisporre atti simulati o fraudolenti, in occasione di assemblee, atte a falsificare o alterare la corretta formazione della volontà assembleare.

1.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

1.6. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello, con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, sono i seguenti:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- organizzazione di una riunione con il Collegio Sindacale e gli Organi Amministrativi prima della seduta di esame di bilancio e sua eventuale sollecitazione, in caso di ritardo, con stesura di un verbale finale;
- predisposizione di idonee comunicazioni con l'Organo Amministrativo nel caso in cui emergessero sospetti di commissione dei reati in capo a questi ultimi, tempestiva comunicazione dovrà essere data all'Amministratore Unico e al Collegio sindacale.

Con riferimento alle altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti necessari in conseguenza di dette segnalazioni;
- valutazione in ordine alla formazione specifica del personale assunto per tali funzioni con particolare riguardo alla conoscenza delle tematiche societarie;
- valutazione in ordine alle attività di aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e del personale della società con particolare riguardo alla conoscenza delle tematiche societarie;
- comunicazione costante e continua della sua attività di vigilanza e controllo, con cadenza periodica semestrale all'Organo amministrativo;
- verifica dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale

*"Reati di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico"*

3. REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

3.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti nell'art. 25 quater del Decreto introdotto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

L'art. 25quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti ma si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali e, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma realizzati in violazione di quanto sancito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

3.2. La tipologia dei reati di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico

a. Dei reati previsti dal Codice Penale

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. L'elemento oggettivo consiste nel promuovere un'associazione, costituirla (procurando i mezzi materiali all'esercizio dell'attività e procedendo al reperimento delle adesioni dei terzi), organizzarla o dirigerla al fine di sovvertire in modo violento gli ordinamenti economici nello Stato, o di sovvertire in modo violento gli ordinamenti sociali costituiti nello Stato o a sopprimere in modo violento l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. La pena prevista è della reclusione da cinque a dieci anni e si procede d'ufficio. È punita anche la semplice partecipazione ad associazioni del tipo appena descritto ma è prevista una diminuzione della pena.

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordinamento democratico (art. 270bis c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta è costituita dal promuovere, costituire, organizzare o dirigere gruppi associativi connotati dalla finalità di rovesciare e sconvolgere violentemente l'assetto istituzionale democratico italiano. È punita, altresì, qualsiasi azione implicante coazione fisica o psichica, espressione del fenomeno terroristico, rivolta contro: uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. La pena prevista è della reclusione da sette a quindici anni e si procede d'ufficio.

- Assistenza agli associati (art. 270ter c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta è costituita dal dare rifugio o fornire ospitalità, cioè nell'accogliere nella propria casa il soggetto che partecipa ad una associazione vietata dalla legge, al fine di garantirgli rifugio, riparo e di provvedere a tutto ciò di cui ha bisogno; nel fornire mezzi di trasporto; nel procurare strumenti di comunicazione. La pena prevista è della reclusione fino a quattro anni e si procede d'ufficio.

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (artt. 270quater)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta deve tendere ad arruolare una o più persone allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, oppure allo scopo di compiere atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena prevista è della reclusione da sette a quindici anni e si procede d'ufficio.

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quinquies c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La norma ha come elemento oggettivo la condotta di chi addestra o fornisce istruzioni allo scopo di: preparare o usare materiali esplosivi, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale; preparare o usare materiali esplosivi, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena prevista è della reclusione da cinque a dieci anni e si procede d'ufficio.

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270sexies c.p.)

La norma in commento ha come elemento oggettivo:

- le condotte che per loro natura o contesto possono arrecare danno a un Paese o ad una Organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di: intimidire la popolazione; costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; costringere un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese; destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un'organizzazione internazionale;
- le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo dalle norme internazionali vincolanti per il nostro Paese.

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel compiere atti idonei e inequivocabilmente diretti ad attentare: a) alla vita di una persona; b) all'incolumità di una persona. La condotta deve tendere a perseguire finalità di terrorismo o di eversione. La pena prevista è, per l'ipotesi sub a), della reclusione non inferiore a venti anni e per l'ipotesi sub b) della reclusione non inferiore a sei anni. Si procede d'ufficio.

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289bis c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. L'elemento oggettivo del reato è costituito da qualsiasi condotta che, privando della libertà personale un soggetto, è in grado di ledere o mettere in pericolo le istituzioni, cioè di perseguire finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. La pena prevista è della reclusione da venticinque a trenta anni e si procede d'ufficio. Se si è verificata la morte voluta o non voluta del sequestrato la pena è l'ergastolo nel primo caso e della reclusione di anni trenta

nel secondo. Costituiscono circostanze attenuanti l'essersi dissociato dal vincolo associativo e dalle convinzioni terroristiche ed eversive del gruppo, favorendo il riacquisto della libertà personale della vittima, e quando la morte del sequestrato avviene dopo la sua liberazione ma a causa del sequestro.

- Istigazione a commettere uno o più delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nell'istigare taluno a commettere uno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato previsti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione.

- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)

Tali reati si realizzano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi o si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente articolo (art. 302 c.p.)

- Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di:

- chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei reati previsti nell'art. 302 c.p.;
- chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda ai sensi degli artt. 305 e 306 del c.p.

b. Dei reati previsti dalle Leggi Speciali

Tra i reati previsti in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico contenute in Leggi Speciali, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Pertanto, qualsiasi delitto previsto dal Codice Penale o dalle Leggi Speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente. Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988.

c. Dei reati realizzati in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Dalla lettura dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo siglata a New York il 9 dicembre del 1999: *"commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:*

(a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa...Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato ...".

Per poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

3.3. Aree a rischio-reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti aree aziendali:

1. gestione dei rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
2. gestione dei contratti di consulenza;
3. gestione dei flussi finanziari.

3.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Clienti, Soci, Partner e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico.

Tutto il personale della Società nonché i Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25- quater del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25- quater del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare non è consentito:

- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, anche indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano realizzare atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- dare rifugio o fornire ospitalità a persone che partecipano ad una associazione vietata dalla legge, al fine di garantirgli rifugio, riparo e di provvedere a tutto ciò di cui ha bisogno;
- fornire mezzi di trasporto e/o procurare strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad una associazione vietata dalla legge;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale o controllati da soggetti indicati nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) residenti nei Paesi indicati nelle Liste sopra indicate. Salvo esplicito consenso dell'OdV e dell'Amministratore Unico della Società;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- elargire compensi in favore dei Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

3.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

3.6. Verifiche e controlli dell'ODV

Nello svolgimento dei propri compiti e con il supporto delle funzioni/dipartimenti competenti, l'OdV effettua periodici controlli a campione, in particolare volti a verificare:

- il sistema di deleghe aziendali e l'aggiornamento dello stesso in relazione alle funzioni preposte allo svolgimento dei processi sensibili;
- la disponibilità di una documentazione completa ed esaustiva, la rintracciabilità dei soggetti coinvolti nel processo decisionale e l'esistenza di un flusso informativo adeguato;
- l'attuazione degli eventuali interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti inadempienti;
- l'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale;
- l'adeguatezza delle clausole contrattuali utilizzate per la regolamentazione dei rapporti con Consulenti e Partner;
- il rispetto delle procedure interne definite;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale
*"Delitti contro la personalità
individuale"*

4. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

4.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati di cui agli artt. 25quater.1 e 25quinqies del Decreto che richiamano i delitti contro la personalità individuale disciplinati nella Sezione I del Capo II, Titolo XII, Libro II, del Codice Penale.

Si tratta di reati commessi in violazione dei diritti fondamentali della persona, di abusi sessuali, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone. La commissione di questi reati viene sanzionata anche nei confronti degli enti che organizzano o gestiscono attività vietate dalla normativa in esame.

4.2. La tipologia dei delitti contro la personalità individuale

a. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche, dalla quale derivi una menomazione sessuale ovvero una malattia nel corpo e nella mente. La pena prevista è della reclusione da quattro a dodici anni e si procede d'ufficio.

b. Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- ridurre in schiavitù una persona, ossia su di essa si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi;
- ridurre in servitù ossia in uno stato di soggezione fisica o psicologica, ottenuto mediante violenza o minaccia o abuso di autorità o approfittando di una situazione di necessità, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o a prestazioni che comunque ne comportino lo sfruttamento. Es. Tizio favorisce l'ingresso in Italia di persone bisognose costringendole a lavorare in condizioni disumane.

La pena prevista è della reclusione da otto a venti anni e si procede d'ufficio.

c. Prostituzione minorile (art. 600bis c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste:

- nell'indurre alla prostituzione un minore, ossia nel porre in essere quella suggestione in grado di persuadere il minore a porre in essere una determinata attività per evitare un danno maggiore;
- nel favorire la prostituzione del minore;
- nello sfruttare la prostituzione del minore.

La pena base prevista è della reclusione da sei a dodici anni e con la multa sino ad € 154.937. Si procede d'ufficio.

d. Pornografia minorile (artt. 600ter c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nel:

- utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico;
- indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche;

- distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare il suddetto materiale;
- distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori;
- offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori.

Esempi: Tizio, esperto informatico, crea e gestisce un sito nel quale vengono fornite informazioni relative ad incontri sessuali con minori; Caio trasmette file contenenti immagini pedopornografiche attraverso una chat line: in questo caso occorre verificare, al fine della contestazione di cui al comma 3 della norma in esame, se il software consenta a chiunque vi si colleghi la condivisione di cartelle, archivi e documenti contenenti il materiale pornografico, in modo che chiunque possa accedervi e, senza formalità di una sua volontà esplicita, prelevarlo direttamente. Se invece il download avviene solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata si realizzerà l'ipotesi di reato più lieve di cui al comma 4 della norma. Si procede d'ufficio.

e. Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nel:

- procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzazione sessuale di minori;
- detenere lo stesso materiale di cui sopra. Es. Tizio accede ad un sito e versa l'importo richiesto per acquistare materiale pornografico con protagonisti minori.

La pena prevista è della reclusione fino a tre anni e della multa non inferiore ad € 1.549. Si procede d'ufficio.

f. Pornografia virtuale (art. 600quater.1 c.p.)

La condotta consiste nel perpetrare i reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico utilizzando immagini di minori o parodi di esse anche di carattere "virtuale" (ossia che rappresenta in modo realistico, immagini di minori in realtà inesistenti) mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica.

g. Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La norma punisce chiunque costringe o induce una persona ad entrare nel territorio dello Stato, o a soggiornarvi o a uscirne, o a trasferirsi all'interno dello stesso per uno degli scopi illeciti contemplati, al fine di colpire il traffico in qualunque suo segmento, anche quando il territorio dello Stato non sia la destinazione finale della tratta ma solo un passaggio necessario per raggiungere altre destinazioni. L'elemento oggettivo del reato consiste in due condotte che si sostanziano:

- nel commettere tratta di persone, dove per tratta deve intendersi ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù;
- nell'induzione (mediante inganno) o nel costringimento (mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di somme di denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha l'autorità), all'ingresso o al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato o al trasferimento al suo interno, al fine di ridurre o mantenere in schiavitù o in servitù taluno.

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La pena base prevista è della reclusione da otto a venti anni e si procede d'ufficio.

h. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nell'alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o di servitù. La pena base è della reclusione da otto a venti anni e si procede d'ufficio.

- i. Razzismo e xenofobia (Art. 604-bis c.p. – applicabile ai sensi art. 7 del D.lgs. 1/3/2018 n. 21 già previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 3bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654 e 25terdecies, D.lgs. 1 giugno 2001, n. 231) : si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232

4.3. Aree a rischio-reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti aree aziendali:

1. Gestione del personale;
2. Gestione sistemi informatici (Servizio Tecnico)
3. Gestione dei rapporti con fornitori, Soci e partner a livello nazionale e transnazionale (Acquisti e Commerciale).

4.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Clienti, Soci, Partner e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico.

Tutto il personale della Società nonché i Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui agli artt. 25quater.1, 25quinquies e 25terdecies del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui agli artt. 25quater.1, 25quinquies e 25terdecies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare dovranno:

- richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto più avanti previsto (terzo ultimo punto elenco);

- porre attenzione alla selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori. L'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- verificare, in caso di assunzione diretta di personale, il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- verificare che nei rapporti interpersonali aziendali non siano mai tollerati comportamenti che possano configurare atteggiamenti razzisti o xenofobi;
- verificare, nel caso che un Socio o Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore della Società, che il Partner si attenga alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
- informare immediatamente l'OdV qualora venga rilevata una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner;
- rispettare la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- utilizzare strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering").

4.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

4.6. Verifiche e controlli dell'ODV

Nello svolgimento dei propri compiti e con il supporto delle funzioni/dipartimenti competenti, l'OdV effettua periodici controlli a campione, in particolare volti a:

- verificare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
- verificare il rispetto delle procedure interne definite;
- verificare l'attuazione degli eventuali interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti inadempienti;
- verificare l'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale

*"Delitti di ricettazione, riciclaggio e
impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita"*

5. DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

5.1. Premessa

Il nuovo art. 25 octies del Decreto ha inserito i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Questa norma è stata introdotta dal D.lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

5.2. La tipologia dei reati in materia di ricettazione e riciclaggio

a. Ricettazione (art. 648 c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- acquistare (a titolo gratuito od oneroso) denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (ossia cose che furono utilizzate o destinate al compimento del delitto);
- ricevere tali cose;
- occultarle (nasconderle anche temporaneamente dopo averle avute a disposizione);
- intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La condotta deve essere eseguita al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La pena base è la reclusione sino a sei anni e la multa da € 516 ad € 10.329. Si procede d'ufficio.

b. Riciclaggio (art. 648bis c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. [Sostituire significa: scambiare e rimpiazzare il denaro o un'altra utilità provenienti dalla commissione di fatti criminosi con denaro, beni o altre utilità "puliti". Trasferire significa: far passare la titolarità dei beni provenienti da un reato dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un'altra persona mediante strumenti negoziali o forme giuridiche diverse.];
- compiere altre azioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ossia compiere qualunque azione capace di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità derivanti dalla commissione di altro reato.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 1.032 ad € 15.493. Si procede d'ufficio.

c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. *Impiegare*, nel caso di specie significa investire a scopo di lucro; *attività economiche o finanziarie* sono tutte quelle idonee a procurare profitto (ad es. banche, società di intermediazione mobiliare, ecc.).

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 1.031 ad € 15.493. Si procede d'ufficio.

La normativa italiana, in tema di prevenzione dei Reati di riciclaggio, prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito, anzitutto, dal Decreto Antiriciclaggio (D.lgs. 25/5/2017 n. 90), che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197. Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 3.000,00. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui sopra, sono:

- a. gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;
 - poste italiane;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV).
- b. i professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- c. i revisori contabili;

- d. altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
- o recupero di crediti per conto terzi;
 - o trasporto di denaro contante;
 - o gestione di case da gioco;
 - o offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, PC DISTRIBUTION non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25 octies del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"), può pertanto applicarsi a PC DISTRIBUTION.

5.3. Aree a rischio-reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti aree aziendali:

1. gestione dei rapporti con fornitori, soci e partner a livello nazionale e transnazionale;
2. gestione dei flussi finanziari;
3. gestione del personale.

5.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Soci, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- o Il presente Modello;
- o Il Codice Etico.

Inoltre i Destinatari devono:

- o astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati societari di cui all'art. 25 octies del Decreto;
- o astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25 octies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- o agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- o accettare mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- o accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha originato la prestazione;
- o informare immediatamente gli organi sociali e l'OdV di eventuali comportamenti sospetti a carico di terzi con cui la società ha rapporti, relativi ai reati sopra elencati.

5.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e

procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

5.6. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc...);
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- eseguire controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni ed Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie;
- verifica della Tesoreria (rispetto sulle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- verificare l'adozione di adeguati programmi di formazione del personale esposto al rischio di riciclaggio;
- verifica dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale
"Reati transnazionali"

6. REATI TRANSNAZIONALI

6.1. Premessa

Con la Legge 16 marzo 2006 n. 146 il legislatore italiano ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

La citata legge, che all'art. 10 prevede il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati transnazionali, contiene interamente la disciplina dei nuovi reati presupposto alla quale occorre dunque far riferimento anche per rinvenire l'entità e la durata delle relative sanzioni.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

6.2. La tipologia dei reati transnazionali

Art. 3 L.146/2006 "Definizione di reato transnazionale":

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
 - sia commesso in più di uno Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

Art. 10 L.146/2006 "Responsabilità amministrativa degli Enti":

In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai punti seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Pertanto, ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa degli Enti sono:

a. Reati associativi:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): quando almeno tre persone si associano, promuovono, costituiscono, organizzano una associazione finalizzata alla commissione di più delitti, in violazione di leggi di differenti Paesi, ovvero qualora un soggetto partecipi ad una simile organizzazione;
- Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.): questa fattispecie contempla differenti condotte secondo un ordine crescente di gravità quali far parte di una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, ovvero, circostanza aggravante, essere i promotori, i dirigenti o gli organizzatori di tale associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o altri in occasione di consultazioni elettorali, violando leggi di nazioni diverse;
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater del DPR n. 43/1973): qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti quali l'introduzione, il trasporto, l'acquisto o la detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, in violazione di differenti ordinamenti giuridici, nonché qualora tre o più persone promuovano, costituiscano, dirigano, organizzino o finanzino l'associazione di cui appena sopra. La disposizione in esame punisce in maniera attenuata la condotta di colui che si limiti a partecipare all'associazione ovvero dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, aiutando concretamente l'Autorità di Polizia Giudiziaria nell'attività di indagine;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, art 10 Legge 146/06, art 74 D.P.R. 309/90: qualora tre o più persone si associano, promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano una organizzazione finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli di cui all'art 74 del D.P.R. 309/90, rubricato "Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope", violando leggi di diverse nazioni. In materia di stupefacenti il D.L. 272/05, convertito in Legge n 49 del 2006 (c.d. Legge Fini), ha apportato rilevanti modifiche all'art 73, eliminando la distinzione tra le droghe "pesanti" e quelle "leggere", aggravando ulteriormente le conseguenze per chi tenga le condotte incriminate. E' punita, pertanto, l'organizzazione criminale che produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero la quale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore ai limiti fissati con decreto del Ministro della salute in concerto col Ministro della giustizia o di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope. È punito,

benché in misura ridotta, colui che si limiti a partecipare all'associazione ovvero si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

b. Reati concernenti il riciclaggio:

- Ricettazione (art. 648 c.p.): questa fattispecie si realizza qualora l'associazione criminale, violando leggi di più Stati, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- Riciclaggio (art. 648bis c.p.): questa fattispecie si realizza qualora l'associazione criminale, violando leggi di più Stati, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648ter c.p.): si realizza qualora l'organizzazione criminale, violando leggi di più Stati e fuori dei casi di cui sopra, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

c. Reati concernenti il traffico di migranti:

- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che si estende all'ente ai sensi dell'art. 25 *Duodecies* del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231): L'art 12 del D.lgs. 286/98 punisce varie e distinte condotte illecite che si realizzano qualora, violando le leggi di diversi paesi, l'organizzazione criminale:
 - al fine di trarne profitto anche indiretto compia atti diretti a procurare a taluno l'ingresso nel territorio dello Stato irregolarmente, ovvero a procurare l'ingresso illegale in un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La pena è aggravata qualora il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nello Stato di cinque o più persone, se a causa della commissione del reato si esponga alcuno a pericolo per la sua vita o incolumità, o sia sottoposto a trattamento inumano o degradante;
 - realizzi le condotte appena sopra descritte al fine di reclutare persone destinate alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero per consentire l'ingresso di minori da impegnare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento (comma 3 ter);
 - al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato illegalmente (comma 5).

d. Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.lgs.286/1998 – Art. 22 commi 12 e 12 bis):

- Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno dall'Art. 22 D.lgs.286/1998, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:
 - a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
 - b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
 - c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

e. Reati di intralcio alla giustizia

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377bis c.p.): si realizza quando la criminalità organizzata, violando leggi

di differenti nazioni, con violenza o con minaccia, con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): quando, violando leggi di differenti nazioni, una organizzazione criminale aiuti un delinquente ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, dopo la commissione di un reato punito con la pena dell'ergastolo o la reclusione, sempre che l'organizzazione non vi abbia concorso.

6.3. Aree a rischio-reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti aree aziendali:

1. gestione dei rapporti con fornitori, soci e partner a livello nazionale e transnazionale;
2. gestione dei flussi finanziari;
3. gestione del personale.

6.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Soci, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il presente Modello;
- Il Codice Etico.

Inoltre i Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati transnazionali di cui alla L. 16 marzo 2006 n. 146;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui alla L. 16 marzo 2006 n. 146, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

6.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Le regole da osservare e gli standard di controllo definiti nel Modello Parte Speciale "C" in relazione ai reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché quelli definiti nella Parte Speciale "E" in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (esistenza di procedure formalizzate, tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici, segregazione dei compiti, esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate) in seguito all'adeguamento dei protocolli di controllo esistenti con gli obblighi introdotti dalla nuova legge, sono stati ritenuti applicabili per la prevenzione dei reati transnazionali.

6.6. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc....);
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- eseguire controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni ed Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie;
- verifica della Tesoreria (rispetto sulle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- verifica dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale

"Reati contro l'industria e il commercio"

7. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

7.1. Premessa

L'articolo 15 della L. 99/2009 ha apportato modifiche all'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001 ed ha introdotto l'art. 25-bis 1, prevedendo la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio, sempreché siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima. In particolare, nell'art. 25-bis è stata inserita la lettera f-bis), che ha introdotto gli articoli 473 e 474 c.p., mentre l'art. 25-bis.1 sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione dei reati previsti dalle norme di cui agli artt. 513, 513-bis, 514. 515, 516, 517,517-ter, 517-quater c.p. .

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dagli articoli 25-bis e 25-bis 1 del D.lgs. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buongoverno, i Destinatari del Modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate.

7.2. Tipologia dei reati contro l'industria e il commercio

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da

euro 103 a euro 1.032.

La nozione di "violenza sulle cose" si ricava dall'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), laddove si precisa che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione; si deve pertanto fare riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per "mezzi fraudolenti" devono, invece, intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, posto che nella prassi la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore/dipendente, parte della dottrina identifica i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio, nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria (imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione).

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 51.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 - ter c.p.)

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 - quater c.p.) -.

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

7.3. Aree rischio reato

In funzione delle attività svolte da PC DISTRIBUTION, si ritiene di poter escludere la possibilità che si possa in astratto commettere il reato di cui all'Art 517-quater c.p.

Le altre ipotesi di reato potrebbero coinvolgere le seguenti funzioni aziendali:

- Coordinamento commerciale
- Approvvigionamenti e Logistica
- Gestione Risorse Umane

7.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Soci, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- o Il presente Modello;
- o Il Codice Etico.

Inoltre i Destinatari devono:

- o astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati descritti al punto 7.2
- o agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

7.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

7.6. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc....);
- verifica sulla formazione dei listini di prodotti approvati e previsti per la vendita e della loro conformità alle normative di legge
- verifica a campione sui contenuti delle offerte commerciali e della loro rispondenza al listino dei prodotti approvati
- per i prodotti a listino di proprietà di PC DISTRIBUTION: verifica (all'atto di un nuovo inserimento) della liceità dell'acquisizione di ogni singolo elemento che ha contribuito alla formazione del nuovo prodotto

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale
"Reati in materia di violazione del diritto d'autore"

8. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

8.1. Premessa

La fattispecie di reato è contemplata all'art 25-nonies:

Art. 25-nonies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941

8.2. Tipologie di reati in violazione del diritto d'autore

Articoli della Legge 22 aprile 1941, n. 633 richiamati:

Art. 171

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (soppresso)
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a

euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,

noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 181-bis

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni

stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegati, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

8.3. Aree rischio reato

Le aree aziendali di potenziale rischio sono:

- Sistemi informativi e Servizio Tecnico
- Acquisti

8.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Soci, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il presente Modello;
- Il Codice Etico.

Inoltre i Destinatari devono astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati descritti al punto 8.2.

8.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

8.6. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc....);
- verifica sistematica dei prodotti di telefonia ed informatici in genere, acquisiti e destinati alla rivendita o acquistati per utilizzo interno, della rispondenza alla normativa di protezione del diritto di autore anche in sede internazionale. La rispondenza va accertata sia per il dispositivo in sé (l'apparecchio telefonico) che per il software di cui è dotato all'acquisto.
- verifica a campione delle richieste di offerta a fornitori di dispositivi di registrazione e riproduzione di immagini e suoni in ordine alla conformità alla normativa sul diritto d'autore
- verifica annuale degli acquisti di prodotti informatici in ordine alla acquisizione della licenza d'uso e controllo a campione su alcune postazioni di lavoro in ordine alla rispondenza tra installazioni effettuate e possesso delle relative licenze d'uso.
- Acquisizione dell'elenco licenze acquistate e controllo dei pagamenti periodici e delle scadenze delle licenze in uso in PC DISTRIBUTION

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale
"Reati informatici"

9. REATI INFORMATICI

9.1. Premessa

Le ipotesi di reato contemplate dalla legge sono:

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

9.2. Tipologie di reati informatici

Articoli del Codice penale richiamati:

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
 - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 - 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di

sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater, c.p.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o

telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 Novembre 2019, n. 105)

Il reato ricorre allorché chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Nelle ipotesi descritte la pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.

9.3. Aree rischio reato

Le aree aziendali di potenziale rischio sono:

- Sistemi informativi / Servizio Tecnico
- Risorse Umane (rientra tra i compiti dell'Amministratore Unico)

9.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Soci, Collaboratori, Consulenti, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il presente Modello;

- Il Codice Etico.

Inoltre i Destinatari devono astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati descritti al punto 9.2.

9.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

9.6. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc....);
- acquisizione annuale di una relazione della funzione Servizio Tecnico in ordine ai presidi e accorgimenti adottati per impedire al personale di accedere a siti e fonti informative potenzialmente in grado di offrire strumenti per reati informatici;
- verifica dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale

"REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"

10. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

10.1. Premessa

Le ipotesi di reato contemplate dalla legge sono quelle contemplate dall'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del D.lgs. 231/2001.

In data 1° aprile 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 30 del D.lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente:

- "In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre in tema di sanzioni interdittive, occorre poi riferirsi alle disposizioni (generali) di cui agli artt. 13 e 16 D.lgs. 231/2001. In particolare un peso determinante acquista la condizione posta dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.lgs. 231/2001, ossia la possibilità di applicare le sanzioni interdittive quando "l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative". Pertanto, il criterio di attribuzione della responsabilità rimane ancorato ai presupposti rappresentati dall'interesse o vantaggio in capo alla società, nonché alla commissione del reato da parte di uno dei soggetti che si trovino, con la stessa, in una delle posizioni indicate nell'art. 5 del D.lgs. 231/01 (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali).

È opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il D.lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D.lgs.81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Inoltre il 5° comma del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 Novembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti".

10.2. Tipologie di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articoli del Codice penale richiamati:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (ART. 590 C.P.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- Grave:
 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- Gravissima:
 1. se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 2. se dal fatto deriva la perdita di un senso;
 3. se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 4. se dal fatto deriva la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

10.3. Aree rischio reato

Le aree aziendali di potenziale rischio sono:

- Amministrazione
- Servizio Tecnico
- Risorse Umane (funzione attribuita all'Amministratore Unico)

10.4. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Soci, Collaboratori, Consulenti, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il presente Modello;
- Il Codice Etico.

Inoltre i Destinatari devono astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati descritti al punto 10.2.

10.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

Le procedure che la Società ha adottato o che andrà ad adottare nella fase di adeguamento ai principi del Modello saranno conformi a standard definiti per tipologia di area normativa. Gli standard che la Società osserverà sono:

- Disposizione organizzative:

- i) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio;
- ii) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione.

In particolare, lo standard concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:

- i requisiti e gli skill specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");
- le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
- il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo.

- Sistema di deleghe di funzioni:

- Requisiti formali e sostanziali delle deleghe: (art. 16 del D.lgs. 81/2008)

- I) La delega risulti da atto scritto recante data certa,
- II) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- III) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- IV) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- V) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- VI) che alla delega sia data idonea pubblicità;
- VII) che la delega abbia ad oggetto attività "delegabili", escluse pertanto la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la nomina del Responsabile aziendale per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione, che si configurano quali attività ricadenti esclusivamente sull'Amministratore Unico, quale datore di lavoro.

- Modalità di attribuzione delle deleghe, conformità ai principi di:

- a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- b) idoneità tecnico-professionale del delegato;
- c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- d) certezza, specificità e consapevolezza.

- Poteri e compiti del soggetto delegato, con specifiche indicazioni:

- a) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate;
- b) di un budget per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- c) di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

- Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi, in conformità del:

- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. "DVR") e che preveda, fra l'altro l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione del DVR, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento. In particolare la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
 - a) Il DVR deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
 - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- DUVRI: procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. "DUVRI") nel caso in cui PC DISTRIBUTION S.P.A., in qualità di Committente, appalti a terzi lo svolgimento di attività – erogazione servizi o esecuzione di lavori. Il DUVRI deve elencare tutti i possibili rischi di interazione che possano insorgere in relazione alle attività proprie di PC DISTRIBUTION S.P.A. e di quelle dell'Appaltatore. In particolare, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, PC DISTRIBUTION S.P.A.
 - i) verifica l'idoneità tecnica professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi acquisendo l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, e
 - ii) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.
- ARCHIVIAZIONE: la procedura relativa prevede la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza.

10.6. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc....);
- verifica della partecipazione dei dipendenti alle attività formative specifiche sulla sicurezza sul lavoro;
- Verifica della corretta attribuzione e del corretto esercizio delle deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- verifica dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale *"REATI AMBIENTALI"*

11. REATI AMBIENTALI

11.1. Tipologie di reati in materia di ambiente

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 231/2001 è collegato il regime di

responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001.

1. Inquinamento ambientale (Art. 452-bis. c.p.) È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

2. Disastro ambientale (Art. 452-ter. c.p.). Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

3. Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quater. c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-quinquies c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività o che se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

5. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (ART. 727-BIS C.P.)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate ad uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distruggere prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a Euro 4.000;
- la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

6. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (ART. 733-BIS C.P.)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a distruggere un habitat all'interno di un sito protetto o comunque a deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a Euro 3.000.

7. Scarichi acque reflue – sanzioni penali (ART. 137 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando le acque reflue industriali contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. sull'ambiente;
- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma del T.U. sull'ambiente;
- effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del testo unico sull'ambiente superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 del T.U. sull'ambiente;
- violare i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del T.U. sull'ambiente;
- violare il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia da parte di navi od aeromobili previsto per talune sostanze o materiali.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da due o tre mesi a due ovvero tre anni e l'ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000 ovvero da Euro 6.000 a Euro 120.000.

8. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (ART. 256 D.LGS. 152/2006 "norma in materia ambientale")

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.

9. BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE"):

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio anche nel caso di sostanze pericolose;
- non effettuare la comunicazione dell'evento inquinante agli enti territoriali e le altre autorità competenti, anche nel caso di sostanze pericolose.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da uno a due anni e l'ammenda da Euro 1.000 o 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.

10. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (ART. 258 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto. Inoltre si precisa che:
 - si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
 - la pena prevista è la reclusione fino a due anni.

11. Traffico illecito di rifiuti (ART. 259 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259;
- effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'ammenda da Euro 1.550 a Euro 26.000 e l'arresto fino a due anni;
- la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

12. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ART. 260 D.LGS.152/2006 "norma in materia ambientale")

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la reclusione da uno a sei anni ovvero per i rifiuti ad alta radioattività la reclusione da tre a otto anni.

13. sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260-bis d.lgs.. 152/2006 "norma in materia ambientale")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto;
- usare una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto;

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è – a seconda dei casi - la reclusione fino a due anni ovvero da sei mesi a tre anni aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

14. Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera – sanzioni (art. 279 d.lgs. 152/2006 “norma in materia ambientale”)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U. sull'ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- la pena prevista è l'arresto fino a un anno.

15. Violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie protette (artt. 1, 2, 3-bis e 6 della legge 150/1992)

I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge sopra richiamata si realizzano quando sono integrate condotte finalizzate a:

- importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e s.m.i. per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo e s.m.i.;
- violare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fare transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington;
- commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste per il reato di cui all'articolo 1 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da Euro 7.746,85 a Euro 77.468,53 ovvero arresto da tre mesi a due anni e ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38 in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- le pene previste per il reato di cui all'articolo 2 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38, anche in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Il reato di cui all'articolo 3-bis della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- falsificare o alterare certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono quelle previste per le falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale (cfr. Parte Speciale "Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati" – paragrafo 1.2).

Il reato di cui all'articolo 6 della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, così come individuati ed elencati con decreto dal Ministro dell'Ambiente.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da Euro 7.746,85 a Euro 103.291,38.

16. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 legge 549/93 "misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo

delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti agli usi essenziali delle stesse;

- produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- le pene previste sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate ovvero, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

11.2. Aree rischio reato

Le aree aziendali di potenziale rischio sono:

- Acquisti
- Servizio Tecnico
- Amministrazione

11.3. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Soci, Collaboratori, Consulenti, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il presente Modello;
- Il Codice Etico.

Inoltre i Destinatari devono astenersi dal:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001);

- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

o tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);

o osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;

o assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;

o garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale;

o evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti.

Inoltre la presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto a carico dei soggetti sopra indicati di:

o effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;

o omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti al progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

o omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti, ai sensi della norma di cui al punto precedente; o predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

o ricevere ovvero effettuare spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero da e per l'area comunitaria in mancanza della notifica alle Autorità competenti ovvero della autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito ai sensi del Reg. CEE 259/1993 e s.m.i.;

o cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;

o predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti

o utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata;

o determinare, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, soci, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto o nell'interesse di PC DISTRIBUTION S.P.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.lgs.. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs.. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs.. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

11.4. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

Le procedure che la Società ha adottato o che andrà ad adottare nella fase di adeguamento ai principi del Modello dovranno prevedere:

- regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal D.lgs.. 152 del 2006 in base alle informazioni relative alla natura, provenienza, e composizione;
- identificazione di tutti i rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di apposita etichetta o cartello riportante il nome del rifiuto e relativo codice C.E.R.;
- redazione di un apposito elenco indicante i diversi rifiuti prodotti dall'azienda, la classificazione attribuita e le relative modalità di gestione operativa;
- aggiornamento dell'elenco in caso di nuovi rifiuti con indicazione delle relative istruzioni operative e/o altre misure di controllo operativo, previa valutazione dei rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali, e previa individuazione di un trasportatore/smaltitore autorizzato o qualificato oppure un nuovo gestore;
- effettuazione della gestione dei rifiuti tramite aziende qualificate, in particolare verificando che trasportatori e smaltitori di rifiuti siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, e richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell'autorizzazione e conservandola;
- redazione di un apposito elenco dei gestori utilizzabili da rendere disponibile alle funzioni interessate;

- verifica che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente, anche in considerazione del non superamento delle quantità (10 m³ per i rifiuti speciali pericolosi e 20 m³ per i rifiuti speciali non pericolosi);
 - verifica sulla impossibilità che i contenitori possano causare sversamenti nel terreno ed in fogna: in particolare il terreno delle aree di deposito di rifiuti pericolosi deve essere protetto dalle intemperie, recintato, pavimentato con cemento/asfalto, non presentare scarichi diretti in fogna (ad esempio pozzetti);
 - identificazione degli adempimenti necessari e predisposizione di eventuali schede necessarie alla spedizione, nel caso di trasporto di rifiuti soggetti alle norme di trasporto di merci pericolose;
 - regole precise per assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano imballati ed etichettati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
- Inoltre, nel caso in cui la Società usi ovvero debba utilizzare la modalità cartacea per la gestione dei rifiuti, essa si assicura che:
- il Registro C/S e le copie dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, insieme alla rimanente documentazione obbligatoria per la gestione dei rifiuti, siano conservati presso l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione secondo i termini di legge;
 - le annotazioni sul registro di C/S vengano effettuate almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
 - l'eventuale redazione e l'invio alla autorità competenti del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) venga effettuato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro di C/S;
 - nel caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto l'accompagnamento del formulario, esso contenga le seguenti informazioni:
 - o nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - o origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - o impianto di destinazione;
 - o data e percorso dell'istradamento;
 - o nome ed indirizzo del destinatario.
 - il formulario sia redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni;
 - la funzione richiedente invii una lettera di sollecito allo smaltitore finale, e per conoscenza, anche al trasportatore qualora, entro 2 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, la Società non abbia ancora ricevuto la quarta copia del formulario ovvero che la Società ne dia informazione alla Provincia qualora la copia non sia arrivata entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;
 - tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti sia archiviata presso la funzione Amministrazione per cinque anni;
- Nel caso in cui la Società debba utilizzare la modalità SISTRI per la gestione dei rifiuti, essa si assicura che:
- le funzioni Acquisti e Servizio Tecnico cantieri effettuino l'iscrizione per ciascuna delle proprie Unità Locali che dovranno essere dotate dei dispositivi elettronici; nel momento dell'iscrizione la Società deve comunicare i nominativi dei soggetti delegati a inserire i dati nel SISTRI e pagare una quota di iscrizione che ha validità annuale (un anno solare). Copia di tale pagamento deve essere mantenuta dalla funzione Amministrazione;
 - le informazioni vengano inserite nel Registro Cronologico per il carico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione, nell'area movimentazione, la scheda SISTRI dovrà essere compilata almeno 4 ore prima che si effettui il trasporto di rifiuti pericolosi, salvo giustificati motivi di emergenza, e per lo scarico entro 10 giorni lavorativi dal trasporto riportando il peso verificato a destino.
- La Società deve inoltre:
- inserire dati solo in termini di massa (kg) e non volumetrici (nel carico, nella scheda movimentazione e nello scarico);

- stampare, dalla propria Area Movimentazione, la scheda SISTRI e consegnarla al trasportatore avendo cura di farsi una copia cartacea della scheda SISTRI consegnata;
- allegare copia del certificato analitico in formato "pdf" alla Scheda SISTRI, se necessario in base alla tipologia del rifiuto;
- garantire che, nel caso in cui la Scheda Sistri non possa essere esplicitata da parte del produttore rifiuti a causa di non funzionamento del sistema e/o problemi di accesso, la compilazione della sua sezione sia effettuata, per suo conto e su sua dichiarazione, dall'impresa di trasporto;
- garantire che, nel caso di temporanea interruzione del sistema SISTRI, tutti i soggetti obbligati, (produttore rifiuti, trasportatore e destinatario) annotino le movimentazioni su un'apposita Scheda Sistri in bianco, scaricata precedentemente dal Sistema, ed inserire i dati nel Sistema entro 24 ore dalla ripresa del suo funzionamento.

Per quanto concerne il deposito temporaneo dei rifiuti, la Società:

- ha cura di indicarne in planimetria l'ubicazione;
- garantisce che i rifiuti pericolosi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito ovvero, nel caso di rifiuti non pericolosi, che essi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
- verifica che i rifiuti siano stoccati separatamente in aree dedicate e segnalate e, dove necessario, recintate. I contenitori utilizzati non devono presentare possibilità di sversamenti nel terreno ed in fogna.

Per quanto riguarda le possibili emissioni in atmosfera, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- mappatura di tutti i punti di emissione esistenti con specifica indicazione di punti sottoposti a regime autorizzativo da parte delle Autorità locali competenti ex DPR 203/88 - siano essi preesistenti ovvero successivi rispetto all'entrata in vigore del decreto - ovvero di punti di emissione a ridotto inquinamento atmosferico non sottoposti a tale normativa;
- realizzazione dei punti di emissione in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- pianificazione di un'attività di monitoraggio annuale su tutti i punti di emissione;
- identificazione di ciascun punto di emissione mediante apposizione di specifica targhetta riportante il relativo numero identificativo;
- redazione della planimetria con indicazione della collocazione dei singoli punti di emissione.

Inoltre la Società si assicura che:

- su base annuale, semestrale ovvero giornalmente - al fine di garantire l'ottemperanza a quanto stabilito dalle prescrizioni delle Autorità competenti contenute all'interno delle autorizzazioni - vengano svolte specifiche attività di rilievo e misurazione da inviare ai soggetti normativamente individuati;
- attuare le idonee misure di recupero e ripristino nel caso in cui dai rilievi effettuati sulla quantità o qualità dei fumi immessi nell'aria dovessero emergere anomalie;
- nel caso di costruzione di nuovi impianti sia inoltrata apposita richiesta autorizzativa alle Autorità competenti (Regione ovvero Provincia), indicando:
 - o ciclo produttivo,
 - o tecnologie impiegate per la minimizzazione delle emissioni,
 - o tipologia e quantità delle emissioni;
 - o termini per la messa in opera dell'impianto;
- l'eventuale nuovo impianto sia realizzato conformemente a quanto stabilito nelle autorizzazioni rilasciate.

11.5. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- o monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc....);
- acquisizione annuale di una relazione delle funzioni Acquisti e Servizio Tecnico in ordine all'esecuzione degli adempimenti previsti in materia di prevenzione di reati ambientali;
- verifica dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale
"FRODI SPORTIVE"

12.I reati presupposto

I reati presupposto previsti, in forza dell'art. 25quaterdecies del Decreto, sono stati arricchiti con l'introduzione nel catalogo delle ipotesi di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa previste dalla legge n. 401/89.

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Il reato si realizza con l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Il reato può altresì essere commesso con altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Soggetto attivo può essere chiunque e il dolo è specifico richiedendosi il fine di raggiungere un risultato alterato rispetto al corretto svolgimento della competizione.

La pena è la reclusione da un mese ad un anno e la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni ed è aggravata se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i medesimi fatti sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

Il reato concerne:

- L'abusiva organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- L'organizzazione di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).
Si tratta di reati comuni, a dolo generico, in questi casi la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

E' inoltre punito:

- L'abusivo esercizio dell'attività di organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- Chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, e chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione

In tali casi previsto l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda non inferiore a lire un milione.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito: chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio.

In tal caso il reo è previsto l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da lire centomila a lire un milione

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Infine le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive

modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

12.1. Aree rischio reato

Le aree aziendali di potenziale rischio sono:

- Acquisti
- Servizio Tecnico
- Amministrazione

12.2. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Soci, Collaboratori, Consulenti, Clienti e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il presente Modello;
- Il Codice Etico.

Inoltre i Destinatari devono astenersi dal:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quaterdecies del D.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne in materia di contratti di sponsorizzazione (e agli standard di controllo aziendali previsti);
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge e del sistema degli eventi sportivo;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- garantire una condotta trasparente nei confronti delle autorità sportive, astenendosi da qualsiasi comportamento potenzialmente poco trasparente

Inoltre la presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto a carico dei soggetti sopra indicati di:

- sponsorizzazione e/o finanziamento volte ad incidere anche indirettamente sul regolare andamento della manifestazione;
- Dare o promettere denaro o altra utilità a soggetti coinvolti in manifestazioni sportive al fine di influenzare l'andamento e il risultato della competizione

12.3. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

- Le procedure che la Società ha adottato o che andrà ad adottare nella fase di adeguamento ai principi del Modello dovranno prevedere:
 - regole rigorose per la individuazione dei possibili sponsee;
 - idonea contabilizzazione dei contributi erogati a titolo di sponsor;
 - Valutazione di possibili situazioni di conflitto di interesse
 - Monitoraggio dei risultati

12.4. Verifiche e controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati;
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori ecc....);
- verifica dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale

"REATI TRIBUTARI"

1. REATI TRIBUTARI

1.1. Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati, *ex art. 5 del D.lgs. 231/2001*, è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è altresì funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, l'entrata in vigore del **decreto fiscale l. n. 160/2019** ha introdotto cinque nuove fattispecie penali mutate dal D.lgs. 74/2000 e divenute rilevanti quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, *ex lege 231/01*. Ad esso ha poi fatto seguito il d.lgs. 75/2020 che ha recepito la direttiva PIF prevedendo a sua volta l'introduzione di ulteriori tre fattispecie tra quelle previste sempre tra quelle penal-tributarie.

1.2. Tipologie di reati fiscali e tributari

I reati fiscali e tributari sono previsti e disciplinati dal D.lgs. n. 74/2000. Innanzitutto, è bene precisare che da un punto di vista sistematico si distinguono due macrocategorie di reati fiscali: i **reati dichiarativi** e i **reati non dichiarativi** a seconda che siano *connessi (o meno) alla presentazione di alcuna dichiarazione*.

In termini generali, il **bene giuridico protetto** dalle fattispecie incriminatrici può essere individuato nell'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Prima di entrare nel merito delle singole fattispecie, occorre altresì premettere che il **D.lgs. 74/2000, all'art. 1, lett. a)**, fornisce una nozione di **fattura o documento emesso per operazioni inesistenti**, ricomprendendovi *"le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli"*

effettivi.” Tale definizione appare senza dubbio valida anche per il sistema di cui al D.lgs. 231/01, dovendosi pertanto ritenere incluse: ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.

In termini generali, occorre altresì tenere a mente che il legislatore prevede delle disposizioni aggravanti comuni a tutte le fattispecie elencate dall’art. 25*quiquiesdecies*, alla stregua delle quali, se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-*bis*, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Nei casi previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Di seguito, come per le precedenti parti speciali, verranno schematicamente analizzate le strutture dei singoli illeciti, indicando modalità di condotta, responsabilità e trattamento sanzionatorio:

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti riconducibili ad operazioni inesistenti (art. 2).

Secondo questa prima fattispecie, che ha la forma del reato comune, è punito chiunque indichi in dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti.

Soggetto attivo è chiunque, mentre le dichiarazioni astrattamente rilevanti sono sia la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito sia le dichiarazioni periodiche o annuali ai fini IVA.

In particolar modo, il legislatore con la novella intervenuta nel 2019, ha voluto specificare l’area di rilevanza della *falsità* degli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione individuandola nel caso in cui “...*tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria*”.

La specificazione che precede vale ad evidenziare che non è prevista solo l’oggettiva presenza delle fatture o altri documenti, ma, quale *quid pluris*, che gli stessi siano già registrati nelle scritture contabili tenute obbligatoriamente dall’imprenditore, o siano comunque detenute ai fini di prova in sede di verifica fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Sotto il **profilo soggettivo** si tratta di ipotesi a dolo specifico che è costituito dal fine di “evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”.

Quanto al **trattamento sanzionatorio**, con la *riforma del 2019* stati aumentati sia i minimi che i massimi edittali, prevedendo una reclusione da *quattro ad otto anni*.

E’ rilevante evidenziare anche l’introduzione del nuovo **comma 2 bis**, che prevede una *circostanza attenuante* qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi risulti inferiore a centomila euro.

La **pena edittale** prevista per tale circostanza è la reclusione da un anno e *sei mesi a sei anni*.

Prima di concludere l’analisi di tale condotta criminosa, è opportuno rilevare come tale fattispecie sia speculare al simmetrico delitto di cui all’art. 8 del D.lgs. 74/2000, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: da un lato vi è un soggetto che emette fattura o altro documento per un’operazione inesistente e, specularmente, vi è un soggetto che usa tali fatture o documenti per assicurarsi un *indebito vantaggio fiscale*.

b. Dichiarazione fraudolenta mediante **altri artifici (art. 3).**

La fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è fattispecie che, *tra i delitti dichiarativi*, si connota per la sua particolare gravità. Essa, in particolare, concerne la dichiarazione che non soltanto **non** sia **veridica**, ma risulti altresì **insidiosa**, in quanto supportata da un impianto contabile atto a sviare od ostacolare la successiva attività di

accertamento dell'amministrazione finanziaria o, comunque, ad avvalorare artificiosamente i dati in essa racchiusi.

Secondo l'esplicita previsione normativa, *è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:*

a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

In tale caso, **a differenza del precedente, si tratta di un reato proprio**, il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei **soggetti obbligati** alla tenuta delle *scritture contabili*.

Rispetto alla formulazione previgente (*riforma 2015*), però, viene meno uno degli elementi oggettivi fondamentali di tale fattispecie: la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie. Il reato era qualificabile quale reato proprio e poteva essere commesso solo da coloro che fossero obbligati alla tenuta delle scritture contabili, atteso che era altresì necessario l'ulteriore requisito della alterazione, mediante falsa rappresentazione, delle scritture contabili.

Attualmente, con la nuova modifica legislativa, sparito il riferimento alla falsa rappresentazione delle scritture contabili, la **struttura del reato** da *trifasica* si trasforma in **bifasica**:

- La condotta penalmente rilevante deve concretizzarsi nel compimento di *"operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente"*, ovvero, in alternativa, in comportamenti fraudolenti, quali l'utilizzo di *"documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria"*;
- L'indicazione non veritiera della dichiarazione dei redditi ovvero dell'imposta sul valore aggiunto (mediante la rappresentazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, od elementi passivi fittizi, o crediti e ritenute fittizie).

Secondo la giurisprudenza dominante, il superamento delle *soglie quantitative* previste costituisce elemento costitutivo del reato. Di conseguenza, il **dolo** deve necessariamente coprire anche tale aspetto del superamento delle soglie di punibilità.

Il reato si considera *consumato* avvalendosi di documenti falsi (condotta tipica prevista al primo comma), quando questi documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti ai fini della prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Stando poi all'ultimo comma, invece, non costituiscono mezzi fraudolenti la *mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali*.

In estrema sintesi, il delitto si configura quando la dichiarazione non veritiera abbia luogo sulla base di una **falsa rappresentazione** degli elementi attivi e passivi all'interno delle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di **mezzi fraudolenti** idonei a ostacolar l'accertamento (es. è escluso che si possa qualificare *tout court* come artificio la violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione).

Il **dolo è specifico**, come per tutti i reati di dichiarazione, e consiste nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per ciò che concerne le **conseguenze sanzionatorie**, come già evidenziato precedentemente, l'art. 39 del d.l. n. 124/2019 ha inasprito le pene edittali, sia nel minimo che nel massimo; infatti, la nuova forbice edittale, prevista per la violazione dell'art. 3 D.lgs. 74/2000 e ss.mm., va da tre ad otto anni di reclusione.

L' emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8).

Il reato si configura quando chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione di più fatture o documenti nel corso dello stesso periodo d'imposta si considera come un solo reato.

Affinché venga integrata la fattispecie delittuosa, è sufficiente che il soggetto agisca con l'intenzione di consentire a un terzo di evadere le imposte, a prescindere dal fatto che le fatture o gli altri documenti siano stati effettivamente utilizzati dal terzo e che sia stata conseguita una reale evasione d'imposta.

Si tratta, evidentemente, di una condotta legata alla ipotesi di dichiarazione infedele di cui all'art. 2, nel senso che l'emissione di fatture *per operazioni inesistenti* può concretamente costituire il mezzo per realizzare la realizzazione della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Tale condotta criminosa può essere commessa da *chiunque* (reato comune) emetta fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

La **condotta materiale** consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ossia nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

Più nel dettaglio, si ha **un'operazione inesistente** quando:

- L'operazione commerciale non sia mai stata effettuata in rerum natura (**operazione oggettivamente inesistente**), ma fraudolentemente documentata;
- L'operazione sia stata effettuata ma tra i soggetti (emittente fattura o beneficiario) – soggetti diversi da quelli che appaiono nella documentazione – (**operazione soggettivamente inesistente**);
- L'operazione sia stata effettuata tra i soggetti effettivi, ma con l'indicazione, nella documentazione, di un corrispettivo o di un'imposta in misura superiore a quella reale (**inesistenza da sovrapposizione o parziale**).

Per ciò che concerne **l'elemento soggettivo, anche in questo caso si tratta di** fattispecie a dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, con il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

Nell'ipotesi che nello stesso periodo d'imposta siano state emesse più fatture o documenti fittizi, si considera commesso un *unico reato* e non tanti quanti sono i documenti emessi (art. 2, comma 8, D.lgs. 74/2000).

Quanto alle **conseguenze sanzionatorie** previste, l'art. 39 del d.l. n. 124/2019 inasprisce le pene (da *un anno e sei mesi si passa da quattro a otto anni*), laddove, però, al (nuovo) **comma 2 bis dell'art. 8 del D.lgs. n. 74/2000** ha introdotto una *circostanza attenuante*, secondo la quale nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per singolo periodo d'imposta, sia inferiore a centomila euro, sarà inflitta al reo una pena inferiore, che va da *un anno e sei mesi a sei anni* di reclusione.

d. L'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10).

Il reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), proprie o di terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La disposizione sanziona le condotte costituite dall'occultamento e distruzione materiale delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, allorché ne derivi l'impossibilità della ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.

Tali scritture, infatti, hanno una fondamentale funzione strumentale di tutela dei creditori, tra cui l'Erario, in quanto la loro conservazione consente o comunque agevola, di regola, la rilevazione e comprensione del movimento degli affari e del reddito dell'impresa, nonché il rinvenimento delle tracce dell'eventuale reato tributario.

L'ipotesi di **distruzione delle scritture contabili** consiste nell'eliminazione materiale in tutto o in parte delle scritture, ovvero nel renderla illeggibile, quindi inidonea all'uso tramite abrasioni, cancellature o altro.

Quanto **all'occultamento**, esso consiste nel nascondimento, temporaneo o definitivo, materiale delle scritture.

In sostanza, il delitto si **perfeziona** nel momento in cui, per effetto della distruzione o dell'occultamento, diviene impossibile la ricostruzione dei redditi o volume di affari (*reato permanente*).

Elemento necessario ed ulteriore alla integrazione delle condotte, sia di distruzione che di occultamento, è, appunto, la conseguente impossibilità della ricostruzione del reddito o del volume di affari, atteso che tale conseguenza costituisce evento naturale delle condotte de quo.

Per ciò che concerne **l'elemento psicologico**, si tratta, di un delitto a dolo specifico, caratterizzato dalla finalità di evadere o di consentire l'evasione a terzi.

Quanto, infine, alle **conseguenze sanzionatorie**, anche in tale caso le pene edittali minime e massime sono state oggetto di inasprimento da parte del legislatore, per effetto dell'ultimo intervento legislativo; si passa anche qui da una condanna ad anni uno e sei mesi a sei anni di reclusione, ad una condanna che va da tre a sette anni di reclusione.

e. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Il reato si configura quando chiunque (dunque si tratta di un reato comune): (i) al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA) ovvero degli interessi o delle sanzioni amministrative relativi a tali imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50.000 Euro, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; (ii) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 Euro.

La *ratio* della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e, più in generale, al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Quanto al **profilo soggettivo**, si tratta di reato a dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il *fine* è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

Quanto al **regime sanzionatorio**, per ciò che riguarda il *primo comma* nessuna modifica normativa è intervenuta, pertanto, la pena per il reo resta la reclusione da *sei mesi a quattro anni*. Tuttavia quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati nel relativo documento per la transazione fiscale è *superiore ad euro duecentomila* è prevista l'applicazione della pena della reclusione da *un anno a sei anni*.

A seguito del recepimento della direttiva PIF, con il d.lgs 75/2020, ulteriori ipotesi tra quelle contemplate dal D.lgs. 231/2001 sono potenzialmente rilevanti quale reato presupposto per la responsabilità amministrativa da reato dell'ente. Si tratta in particolare dei delitti di:

- Dichiarazione infedele (art. 4);
- omessa dichiarazione (art. 5);
- indebita compensazione (art. 10^{quater}).

Prima di entrare nel dettaglio delle tre fattispecie appena richiamate, occorre tenere a mente che le stesse rientrano tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti se, congiuntamente, sono commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Dichiarazione infedele (art. 4).

La fattispecie di reato si verifica allorché nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione Iva siano indicati (dolosamente) ricavi inferiori al reale oppure costi inesistenti. Ad esempio, configura il reato l'indicazione in dichiarazione dei redditi di un risultato di bilancio inferiore a quello che risulta dal bilancio e dalla contabilità. Il reato si alimenta in questo caso con costi artificiali inseriti in bilancio. A corollario della norma deve essere evidenziato che se il **costo è realmente sostenuto** ancorché indeducibile, questi non potrà così alimentare l'imposta evasa ai fini penali. Inoltre, nella quantificazione dell'imposta evasa non si deve tener conto della non inerenza dei costi e, più in generale, della non deducibilità di elementi passivi reali.

In pratica, i costi relativi al *transfer pricing* (T.P.) non possono essere sanzionati penalmente.

Il reato tributario di dichiarazione infedele si verifica al *superamento congiunto* di due soglie di punibilità:

- Evasione d'imposta di 100.000,00 euro per ogni singola imposta (anziché 150.000 euro), quindi ad esempio IRES/IRPEF o IVA;
- Elementi attivi sottratti all'imposizione (ricavo o costi) di almeno 2.000.000,00 euro. Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a 3.000.000,00 euro.

La **pena** inflitta per la violazione di tale fattispecie va da due a cinque anni di reclusione.

g. Omessa dichiarazione dei redditi e del sostituto d'imposta (art. 5).

La fattispecie di reato si commette quando la società o il contribuente persona fisica, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (dichiarazione tardiva).

Il reato si *consuma* quando l'imposta evasa (Ires/Irpef e Iva) supera i **cinquantamila** (50.000,00) **euro** per ogni singola dichiarazione omessa. Il valore soglia indicato è espresso con riferimento ad ogni singola imposta evasa.

E', inoltre, introdotto il nuovo **reato di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta** ("chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila"). La fattispecie si verifica superando il valore soglia di **cinquantamila** (50.000,00) **euro** relativamente all'ammontare delle ritenute non versate.

La **pena** è della reclusione da *due a sei anni* di reclusione.

i. Indebita compensazione (art. 10 quater).

Ai fini penali-tributari l'articolo 10 quater D.lgs. 74/2000 (**rubricato indebita compensazione**), prevede la sanzione della reclusione:

- da *sei mesi a due anni* quando *chiunque* non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a **cinquantamila** (50.000,00) **euro**.
- da *un anno e sei mesi a sei anni* **chiunque** non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai **cinquantamila** (50.000,00) **euro**.

Il legislatore, con l'articolo 13, comma 5, D.lgs. 471/1997, ha fornito la definizione di "**credito inesistente**" in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il **presupposto costitutivo** e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36 bis e 36 ter D.P.R. 600/1973 e all'articolo 54 bis D.P.R. 633/1972.

Ai sensi dell'art. 25**quinquiesdecies**, quanto agli enti, per l'ipotesi di indebita compensazione è applicabile la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1.3. Aree a rischio-reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate sottoposte a rischio le seguenti aree aziendali:

- a. Direzione generale
- b. Gestione amministrativa, finanza e contabilità fiscale (es. attività di fatturazione attiva e passiva);
- c. Gestione delle collaborazioni con professionisti incaricati degli adempimenti tributari e dei flussi informativi e documentali verso i collaboratori esterni;
- d. Gestione dei flussi finanziari;
- e. gestione delle note spese dei dipendenti;
- f. Rapporti con i fornitori per l'acquisto di beni e/o servizi (gestione delle anagrafiche, degli IBAN e dei rapporti con i fornitori);
- g. Rapporti con i clienti all'ingrosso e al dettaglio
 - Fatturazione;
 - Incassi e pagamenti;
 - Concessione sconti;
 - Politiche Resi prodotti;
- h. Gestione del credito anche (eventualmente) a livello contenzioso;
- i. gestione degli omaggi e regali riconosciuti ai clienti;
- j. redazione del bilancio d'esercizio e tenuta delle scritture contabili di assestamento di fine esercizio
- k. predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali
- l. conservazione dei documenti contabili.

Si identificano anche delle aree che non essendo esposte a rischio diretto, devono essere informate per poter ridurre il rischio a monte:

Aree a rischio strumentale:

1. Amministrazione;
2. Gestione contabilità e bilancio;
3. Gestione dei contratti di consulenza;
4. Budget finanziari e fiscali;
5. Programmazione e controllo di gestione;

1.4. Destinatari e principi generali di condotta

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i Sindaci, i Responsabili della revisione, i Liquidatori nonché i Dipendenti della società sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti summenzionati (c.d. soggetti apicali) nelle aree definite a rischio di commissione dei reati precedentemente descritti.

Inoltre si fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Collaboratori a qualsiasi titolo, Consulenti, Clienti, Soci, Partner e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- o il presente Modello;
- o il Codice Etico;
- o la procedura di Corporate Governance (CO-1.A);
- o le norme previste agli artt. 2423 – 2435bis del Codice Civile in materia di redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, nonché i principi contabili di riferimento;
- o le indicazioni contenute nel documento redatto dall'Organismo Italiano Contabilità relativamente alla corretta indicazione della rilevazione dei fatti gestionali, delle poste contabili e redazione del bilancio e nota integrativa;
- o le norme fiscali e tributarie contenute nel D.P.R. n.917 del 22 dicembre del 1986 e successive modificazioni tenendo conto dei provvedimenti normativi contenuti in particolare al TITOLO II derubricato: "Imposte sui Redditi delle società";
- o le norme in materia di valore aggiunto contenute nel D.P.R. n.633 del 26 ottobre del 1972 e successive modificazioni per la corretta determinazione delle operazioni attive e passive messe in atto nell'attività d'impresa, nonché con riferimento alle misure accertative predisposte dalle autorità finanziarie;
- o le norme contenute nel D.P.R. n. 600 del 29 Novembre del 1973 e successive modificazioni con riferimento principale alle dichiarazioni fiscali, dichiarazioni dei sostituti d'imposta e certificazioni;
- o D.lgs n. 74 del 10 marzo del 2000 con riferimento all'impianto degli illeciti penali di natura tributaria;

Inoltre i Destinatari devono:

- o astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di natura tributaria indicati specificamente nei paragrafi precedenti od anche qualunque fattispecie ricondotta a reati tributari
- o astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato societario, possano potenzialmente realizzarle;
- o agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.
- o violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

Di seguito vengono elencati i principi generali di condotta cui sono tenuti i Destinatari:

- a. Tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività finalizzate alla elaborazione dei bilanci, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali. In particolare è vietato, in occasione della loro elaborazione, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. È altresì vietato di porre in essere condotte che possano ricondurre a illeciti di natura tributaria.
- b. Tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettando tutte le norme di legge, previste a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In tal caso, si fa riferimento anche ai debiti di natura tributaria, che possono condurre ai reati tributari e fiscali, esposti nei paragrafi precedenti.
- c. Garantire che gli organi sociali funzionino regolarmente, salvaguardando e favorendo ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalle leggi, nonché assicurando la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Coordinare il lavoro svolto con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione (se nominati) e l'OdV, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

1.5. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

1.6. Verifiche e controlli dell'ODV

Nello svolgimento dei propri compiti e con il supporto delle funzioni/dipartimenti competenti, l'OdV effettua periodici controlli a campione, in particolare volti a verificare:

- o ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre, se del caso, le relative sanzioni disciplinari;
- o il sistema di deleghe aziendali e l'aggiornamento dello stesso in relazione alle funzioni preposte allo svolgimento dei processi sensibili;
- o la disponibilità di una documentazione completa ed esaustiva, la rintracciabilità dei soggetti coinvolti nel processo decisionale e l'esistenza di un flusso informativo adeguato;
- o l'attuazione degli eventuali interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti inadempienti;
- o l'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale;
- o l'adeguatezza delle clausole contrattuali utilizzate per la regolamentazione dei rapporti con Soci, Consulenti e Partner;
- o la segnalazione al Presidente del CdA di eventuali aggiornamenti / integrazioni alle attuali procedure operative aziendali e ai protocolli;
- o il rispetto delle procedure interne definite.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Speciale
"REATI IN MATERIA DI
CONTRABBANDO"

1. REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO

1.1. Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001.

Tale disposizione è stata introdotta dal d.lgs. 75/2020 e aggiunge al catalogo dei reati presupposto rilevanti ex d.lgs. 231/01, molteplici ipotesi di contrabbando, così come disciplinate, in termini generali, dal DPR 43/1973, cui gli articoli di seguito citati fanno riferimento.

1.2. Ipotesi di Contrabbando

1. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973) Il reato in questione si realizza quando, alternativamente, sono realizzate condotte di:
 - a) introduzione di merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
 - b) scarico o deposito merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
 - c) occultamento nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, di merci estere per sottrarle alla visita doganale;
 - d) asportazione di merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
 - e) trasporto all'esterno del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, di merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
 - f) detenzione di merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Inoltre si precisa che

- Si tratta di un reato comune, che può pertanto essere commesso da chiunque;
- E' richiesto il dolo generico e la pena irrogabile varia tra un minimo di due e un massimo di dieci volte i diritti di confine

2. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973 Punisce il capitano:
 - a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;
 - b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Inoltre si precisa che

- Si tratta di un reato proprio, nella parte in cui punisce il capitano che commetta le condotte descritte. Viceversa assume la forma del reato comune nel caso residuale della sanzione diretta a chiunque nasconda nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
 - E' richiesto il dolo generico, nella prima ipotesi, nella seconda è invece richiesto il dolo specifico consistente nel perseguimento dello scopo di sottrarre le merci alla visita doganale. La pena irrogabile varia tra un minimo di due e un massimo di dieci volte i diritti di confine dovuti.
3. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973) punisce il capitano:
- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
 - b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
 - c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
 - d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
 - e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
 - f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.
- Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Inoltre si precisa che

- Si tratta di un reato proprio, nella parte in cui punisce il capitano che commetta le condotte descritte. Viceversa assume la forma del reato comune nel caso residuale della sanzione diretta a chiunque nasconda nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
 - E' richiesto il dolo generico, nella prima ipotesi, nella seconda è invece richiesto il dolo specifico consistente nel perseguimento dello scopo di sottrarre le merci alla visita doganale. La pena irrogabile varia tra un minimo di due e un massimo di dieci volte i diritti di confine dovuti.
4. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973) sanziona il comandante di aeromobile:
- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
 - b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
 - c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
 - d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
- Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Inoltre si precisa che

- Si tratta di un reato proprio, nella parte in cui punisce il comandante che commetta le condotte descritte. Viceversa assume la forma del reato comune nel caso residuale della sanzione diretta a chiunque nasconda nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
- E' richiesto il dolo generico, nella prima ipotesi, nella seconda è invece richiesto il dolo specifico consistente nel perseguimento dello scopo di sottrarre le merci alla visita doganale. La pena irrogabile varia tra un minimo di due e un massimo di dieci volte i diritti di confine dovuti.

5. Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973) Punisce alternativamente chiunque, nei territori extra doganali indicati nell'art. 2,
- a). costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine;
 - b). li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Inoltre si precisa che

- Si tratta di un reato comune che punisce chiunque ponga in essere le condotte descritte;
- E' richiesto il dolo generico e la pena irrogabile varia tra un minimo di due e un massimo di dieci volte i diritti di confine dovuti.

6. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973) Sanziona chiunque dia, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Inoltre si precisa che

- Si tratta di un reato comune che punisce chiunque ponga in essere le condotte descritte;
- E' richiesto il dolo generico e la pena irrogabile varia tra un minimo di due e un massimo di dieci volte i diritti di confine dovuti.

7. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973) punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

Inoltre si precisa che

- Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dai concessionari di un magazzino doganale;
- E' richiesto il dolo generico e la pena irrogabile varia tra un minimo di due e un massimo di dieci volte i diritti di confine dovuti.

8. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973) punisce chiunque introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Inoltre si precisa che

- Si tratta di un reato comune che punisce chiunque ponga in essere le condotte descritte;

- E' richiesto il dolo generico e la pena irrogabile varia tra un minimo di due e un massimo di dieci volte i diritti di confine dovuti.

9. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973) Punisce l'utilizzo di mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Inoltre si precisa che

- Si tratta di un reato comune che punisce chiunque ponga in essere le condotte descritte;
- E' richiesto il dolo generico e la pena irrogabile varia tra un minimo di due e un massimo di dieci volte i diritti di confine dovuti.

10. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973) punisce chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Inoltre si precisa che

- Si tratta di un reato comune che punisce chiunque ponga in essere le condotte descritte;
- E' richiesto il dolo specifico, consistente nel perseguimento dello scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti. La pena irrogabile varia tra un minimo di due e un massimo di dieci volte i diritti di confine dovuti.

11. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973) punisce chiunque, nel territorio dello stato, alternativamente:

- a.) Introduca;
- b.) venda;
- c.) trasporti,
- d.) Acquisti;
- e.) detenga

un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Inoltre si precisa che

- Si tratta di un reato comune che punisce chiunque ponga in essere le condotte descritte;
- E' richiesto il dolo generico e la pena della multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. Quando i fatti concernono un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

12. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973) si configura allorché tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis.

Inoltre si precisa che:

- coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. I partecipi all'associazione sono puniti con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2².
- Sono previste poi specifiche attenuanti per le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo (da un terzo alla metà) nel caso in cui l'imputato si dissocia dagli e altri e si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

13. Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973) punisce chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

- Si tratta di una ipotesi residuale, che nella forma del reato comune, sanziona chiunque sottragga merci al pagamento di diritti di confine con una multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.
- E' fattispecie punita a titolo di dolo generico

12.5. Aree a rischio-reato

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio tutte quelle aree aziendali le cui attività implicano rapporti commerciali con l'estero e più in generale l'imposizione doganale e i rapporti con le autorità all'uopo competenti. Sono altresì rilevanti quelle aree aziendali le cui attività possono indirettamente concorrere alla commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale (c.d. "Aree a rischio strumentale").

b. Aree a rischio diretto:

7. gestione dei rapporti tra personale PC DISTRIBUTION e funzionari di Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri con competenze in materia di imposizione doganale;
8. scelta e gestione dei fornitori;
9. gestione operazioni attive e passive;
10. gestione dei flussi di cassa;
11. gestione contabilità e bilancio;

² L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito

12. gestione flussi informativi nei rapporti con la P.A. competente

Aree a rischio strumentale:

- 5 amministrazione, finanza e contabilità fiscale (es. attività di fatturazione attiva e passiva);
- 6 gestione degli approvvigionamenti, in particolar modo dall'estero.

12.6. Destinatari e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale fa riferimento a comportamenti che possono essere realizzati da: Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Clienti, Partner e Fornitori come già definiti "Destinatari" nella Parte Generale del Modello.

I Destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, a conoscere e ad osservare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- o il presente Modello;
- o il Codice Etico.

Tutto il personale della Società nonché i Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono:

- o astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nel paragrafo 1.2;
- o astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nel paragrafo 1.2, possano potenzialmente diventarle;
- o astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle fattispecie di reato descritte nel paragrafo 1.2.;
- o agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare non è consentito:

- o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- o accordare qualsiasi altro vantaggio in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità) in favore di rappresentanti delle autorità doganali;

12.7. Regole da osservare nelle Aree a rischio-reato

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative in relazione alle attività ritenute maggiormente a rischio reato (Allegato 2 "Tabella di comparazione classi di reato / processi, protocolli e procedure).

Sulla base di quanto evidenziato in sede di *risk assessment*, le aree di attività di PC Distribution ipoteticamente più esposte al rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale sono le attività di importazione ed esportazione di merci nonché le attività relative ai rapporti con gli spedizionieri e le attività concernenti le pratiche doganali condotte, direttamente o per il tramite di terzi, nell'interesse della Società.

12.8. Verifiche e controlli dell'ODV

Ogni soggetto a vario titolo coinvolto nelle procedure previste nel presente protocollo di condotta dovrà adoperarsi per il corretto ed efficace adempimento delle procedure stesse.

Qualunque soggetto destinatario del presente Modello dovesse riscontrare anomalie o irregolarità a qualsiasi titolo commesse da altri soggetti, anche gerarchicamente superiori, ai

fini di impedire o comunque falsare il corretto espletamento delle procedure e delle regole di condotta descritte nella presente Parte Speciale, è tenuto ad attivare la procedura di segnalazione all'O.d.V. di cui all'Ods 1.

Nello svolgimento dei propri compiti e con il supporto delle funzioni/dipartimenti competenti, l'OdV effettua periodici controlli a campione, in particolare volti a verificare:

- ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre, se del caso, le relative sanzioni disciplinari;
- il sistema di deleghe aziendali e l'aggiornamento dello stesso in relazione alle funzioni preposte allo svolgimento dei processi sensibili;
- la disponibilità di una documentazione completa ed esaustiva, la rintracciabilità dei soggetti coinvolti nel processo decisionale e l'esistenza di un flusso informativo adeguato;
- l'attuazione degli eventuali interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti inadempienti;
- l'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale;
- l'adeguatezza delle clausole contrattuali utilizzate per la regolamentazione dei rapporti con Soci, Consulenti e Partner;
- la segnalazione all'Amministratore Unico di eventuali aggiornamenti / integrazioni alle attuali procedure operative aziendali e ai protocolli;

il rispetto delle procedure interne definite.